

REGOLAMENTO

***PER LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO
SCARICO DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA***

***Approvato con
Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 3 del 9 gennaio 2019***

Il Presidente del Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano

Premesso che:

- con Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 ("Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano – EIC") sono state dettate norme in materia di servizio idrico integrato e disposizioni di riassetto degli Ambiti Territoriali Ottimali ed è stata definita la disciplina transitoria volta a garantire la continuità del sistema in coerenza con la normativa dell'Unione Europea e con la legislazione statale;
- la citata legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato, l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio idrico integrato, di cui all'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. coincide con il territorio regionale ed è organizzato per Ambiti distrettuali;
- ai sensi dell'art.6, comma 1 della L.R. n. 15/2015 il territorio dell'ATO regionale è ripartito nei seguenti Cinque Ambiti distrettuali;
- ai sensi dell'art. 7 della citata legge regionale n. 15/2015 il soggetto di governo dell'ATO regionale è l'Ente Idrico Campano (EIC) istituito con la medesima legge, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, con sede legale in Napoli e sedi periferiche nei singoli ambiti distrettuali;
- ai sensi dell'art.8 comma.1 lett.b della L.R. n.15/2015, l' EIC affida, per ogni Ambito Distrettuale, la gestione del Servizio Idrico Integrato ad un unico soggetto Gestore in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria;
- con deliberazione n.885 del 29 dicembre 2015 pubblicata sul BURC n.16 del 09 marzo 2016, la Giunta Regionale della Campania ha approvato lo Statuto dell'Ente Idrico Campano istituito con Legge regionale n.15/2015;
- in data 13.06.2013 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica del 13.03.2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*" (DPR n. 59/2013), pubblicato sulla G. U. n. 124 del 29.05.2013;
- il richiamato D.P.R. n. 59/2013 introduce, nel sistema normativo nazionale, il titolo autorizzativo AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) che riunisce in un unico atto amministrativo, di durata quindicennale, sette titoli e/o comunicazioni abilitative in materia ambientale, tra cui le Autorizzazioni allo scarico in Pubblica fognatura di cui alla parte III^a del D.Lgs n. 152/2006, conferendo alla Provincia (o Città Metropolitana) la

competenza per l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed al SUAP del Comune territorialmente competente nel cui territorio risiede la Ditta o impianto, il rilascio del provvedimento finale;

- il comma 7 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fatte salve le eventuali diverse disposizioni regionali, attribuisce all'Ente di Governo d'Ambito (EIC) le competenze in ordine alla specifica materia ambientale relativa agli scarichi di acque reflue nelle pubbliche fognature ed, in ragione di ciò, ad esprimersi con motivato parere nei procedimenti di rilascio delle AUA, quale "soggetto competente in materia ambientale" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 59/2013 ;
- il co. 7 lett. e) dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 prevede che le tipologie di scarichi assimilate ai reflui domestici debbano essere definite con normativa regionale;
- in data 30.09.2013 è stato pubblicato sul BURC n. 52 il Regolamento della Regione Campania n. 6 del 24.09.2013 "*Criteria assimilazione alle acque reflue domestiche*" (Regolamento della Regione Campania n. 6/2013) che prevede la ridefinizione dei criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche, in precedenza normata dal DPR 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*" e l'individuazione delle tipologie di reflui assimilate o assimilabili al domestico;
- è stato introdotto dall'art. 65 della legge n. 221 del 2015, il comma 7-bis all'art. 101 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che ha definito, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, un'ulteriore categoria di acque reflue assimilate alle domestiche caratterizzando come domestici gli scarichi dei frantoi oleari con determinate caratteristiche di produzione e territoriali;
- in data 7 agosto 2015, è stata approvata la legge n. 124 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", pubblicata sulla G.U. n. 187 del 13 agosto 2015, che ha comportato modifiche sostanziali alla legge n. 241 del 1990 con l'introduzione dell'art. 17-bis "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici";
- nei vari Distretti operano, tuttora, una pluralità di soggetti gestori, particolarmente per quanto concerne i servizi di fognatura e di depurazione, che si identificano nelle diverse Società/Aziende/Consorzi attive sul territorio regionale e nelle numerose gestioni Comunali in economia;
- tale situazione, di fatto esistente, si inserisce nel sistema normativo delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue nelle pubbliche fognature, di cui al D. Lgs. 152/2006 e al DPR n.59/2013, che fonda i suoi principi, in tutta evidenza, sul presupposto che sia operativo l'Ente di Governo dell'Ambito e che sia stato affidato il servizio idrico integrato ad un Gestore unico;
- per quanto sopra e nelle more di individuazione del soggetto gestore unico d'ambito distrettuale, la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura deve, necessariamente, tenere conto della presenza sul territorio regionale di

una pluralità di gestioni e prevedere soluzioni idonee a garantire il loro coinvolgimento nei processi autorizzativi e in tutti gli adempimenti di legge unitamente alle connesse responsabilità, ricadenti in capo ai Gestori, sulle attività di gestione del servizio e di controllo degli scarichi in fognatura;

- in tale contesto normativo compete all'EIC, in particolare:
 - a) adottare le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubbliche fognature, in base alle caratteristiche dell'impianto (art. 107, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
 - b) esprimersi, con motivato parere, nei procedimenti di rilascio delle AUA, quale "soggetto competente in materia ambientale" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 59/2013, nonché partecipare agli altri procedimenti autorizzativi ambientali nei quali sono presenti scarichi in pubblica fognatura (Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per i nuovi impianti e recupero rifiuti, Autorizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui all'art.242 del D.Lgs. n. 152/2006, Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2011 ...);
 - c) Determinare la somma che il richiedente è tenuto a versare all'EIC per le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessarie per la formulazione dei pareri nell'ambito dell'istruttoria di competenza relativi agli scarichi in pubblica fognatura e/o nei procedimenti di assimilazione (art. 124, comma 11 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
 - d) la definizione del programma di controllo degli scarichi, di cui all'art. 128 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti;
- il comma 4 art.10 della Legge Regionale n. 15/2015 stabilisce che il Comitato Esecutivo dell'EIC approva il Regolamento che disciplina il funzionamento interno dell'Ente nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni statutarie;
- ai sensi del comma 3 lett.c art. 12 della Legge Regionale n. 15/2015, il Direttore Generale dell'EIC dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'EIC, coordina le strutture operative ed in particolare elabora il Regolamento interno di organizzazione da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;

tutto ciò premesso,

vista la proposta di "Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di reflui nella pubblica fognatura" come elaborata dal Direttore Generale;

vista la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. xx del xxxx con la quale veniva approvato il suddetto Regolamento, demandando al Presidente la emanazione del testo e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente

EMANA

il seguente Regolamento:



INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Classificazione degli scarichi

Art. 4 – Competenze e definizioni

PARTE II – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 5 – Criteri generali di autorizzazione

Art. 6 – Limiti di accettabilità e di ammissibilità degli scarichi

Art. 7 – Titolarità dell'autorizzazione allo scarico

Art. 8 – Autorizzazione allo scarico ex art. 124 comma 7 del Dlgs.152/2006: istanza di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali per le attività non ricadenti nel campo di applicazione dell'art.

Art. 9 – Autorizzazione allo scarico ex art. 124 comma 7 del Dlgs.152/2006: istruttoria dell'istanza di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali

Art. 10 – Autorizzazione allo scarico ex art. 124 comma 7 del Dlgs.152/2006: istanza di rinnovo, di modifica sostanziale/non sostanziale e voltura di autorizzazione allo scarico in corso di validità

Art. 11– Autorizzazione Unica Ambientale: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali nell'ambito del procedimento AUA per le attività ricadenti nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del D.P.R. 59/2013

Art. 12 – Autorizzazione Unica Ambientale: istanza di autorizzazione allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura nell'ambito del procedimento AUA

Art. 13 – Autorizzazione Unica Ambientale: istruttoria per il rilascio del parere allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali nell'ambito del procedimento AUA

Art. 14 – Autorizzazione Unica Ambientale: istanza di rinnovo, di modifica sostanziale/non sostanziale e di voltura di AUA in corso di validità

Art. 15 – Rilascio del parere per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali nell'ambito di altri procedimenti autorizzativi, caratterizzati dalla unicità del titolo abilitativo

PARTE III - ACQUE REFLUE “ASSIMILATE” ALLE DOMESTICHE

Art. 16 – Criteri generali per le acque reflue “assimilate” alle domestiche

Art. 17 – Richiesta di Attestazione di acque reflue “assimilate” alle domestiche

PARTE IV - ACQUE REFLUE “ASSIMILABILI” ALLE DOMESTICHE

Art. 18 – Criteri generali per le acque reflue “assimilabili” alle acque reflue domestiche

Art. 19 – Istanza per il rilascio del “provvedimento di assimilazione”

PARTE V – LIMITI DI ACCETTABILITA’ PER GLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 20 – Criteri generali sui valori limite di emissione

Art. 21 – Limiti di accettabilità per reflui “assimilabili” a quelli domestici

Art. 22 – Limiti di accettabilità per lo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura

PARTE VI – ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO AREE ESTERNE

Art. 23 – Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio aree esterne

PARTE VII - ONERI PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E PER IL RILASCIO DI PARERI

Art. 24 – Oneri a titolo di “deposito iniziale”

Art. 25 – Oneri a titolo di “conguaglio finale”

PARTE VIII - CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Art. 26 – Soggetti tenuti al controllo

Art. 27 – Accessi ed ispezioni

Art. 28 – Programma di controllo del Gestore

Art. 29 – Attività di autocontrollo del titolare dello scarico

PARTE IX – REGIME SANZIONATORIO ED ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 30 – Inosservanza delle prescrizioni

Art. 31 – Regime sanzionatorio amministrativo e penale relativo agli scarichi in pubblica fognatura

Art. 32 – Atti di accertamento degli illeciti amministrativi

PARTE X – DEFINIZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Definizioni

Art. 34 – Disposizioni transitorie e finali

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento, in applicazione della normativa richiamata in premessa ha per oggetto le procedure ed ogni attività connessa e strumentale al rilascio :
 - dei pareri necessari per l'emissione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR 59/2013;
 - delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 non rientranti nel regime di applicazione del D.P.R. 59/2013 o di altra normativa ambientale caratterizzata dall'unicità del titolo autorizzativo,
 - dei pareri necessari per l'emissione di provvedimenti autorizzativi caratterizzati dalla unicità del titolo abilitativo, ossia che comprende in se tutti gli atti autorizzativi o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'attività oltre quelli in materia ambientale, che, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito riportati:
 - A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) per le attività le cui caratteristiche trovano specifica rispondenza ai requisiti stabiliti in Allegato VIII (impianti di competenza regionale) ed in Allegato XII (impianti di competenza statale) del D.Lgs. 152/06;
 - Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
 - Autorizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui all'art.242 del D.Lgs. n. 152/2006;

- Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili di cui all' art. 12 del D.Lgs. n. 387/2011;
- Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione elettrica da fonti convenzionali ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008;
- VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) laddove la normativa statale e/o regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce gli altri atti di assenso in materia ambientale ai sensi dell'art. 1, comma 2, DPR n. 53/2013;
- P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) nei casi di procedimenti VIA di competenza regionale ai sensi del comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n.152/2006;
- Autorizzazione allo scarico per la messa in sicurezza di emergenza di una falda:
 - dei provvedimenti di assimilazione alle acque reflue domestiche, ai sensi del Regolamento della Regione Campania n. 6 del 24.09.2013;

Il presente regolamento disciplina inoltre:

- La redazione e l'aggiornamento del catasto degli scarichi in pubblica fognatura comprese le categorie di attività di cui art. 3 co. 1 lett. a), b),c) del *Regolamento n. 6 del 24.09.2013 "Criteri assimilabilità acque reflue domestiche"* della Regione Campania;
 - la definizione del programma di controllo degli scarichi, di cui all'art. 128 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti;
 - l'emissione delle diffide, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - gli atti di accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'art. 133 del D.Lgs. n.152/2006 nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 128 del citato D.Lgs, secondo le modalità di cui all'art. 13, L. 689/1981;
- 2) Il presente Regolamento si applica nel territorio di competenza dell'EIC, corrispondente all'intero territorio della Regione Campania così come individuato dalla L.R.C. n. 15/2015 e da essa suddiviso nei cinque distretti comprendenti i Comuni di cui alle allegate tabelle 1, 2, 3, 4 e 5.

Art. 2 - Finalità

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a disciplinare ed uniformare nel territorio dell'EIC la disciplina delle seguenti attività:
 - a) **Rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura ex art. 124 comma 7 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. , per le attività non ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 1 del DPR 59/2013,**

o di altra normativa ambientale caratterizzata dall'unicità del titolo autorizzativo, riferita ai seguenti casi:

- **Nuova autorizzazione**, relativa:
 - ai nuovi insediamenti;
 - agli insediamenti esistenti non autorizzati;
 - al trasferimento di attività già autorizzate in altro luogo;
- **Variazione Autorizzazione vigente per “modifica sostanziale”** relativa a variazioni quali/quantitative delle caratteristiche dello scarico rispetto a quelle individuate nell'Autorizzazione vigente conseguenti:
 - ad un incremento del 20% del carico giornaliero o della concentrazione media nelle 24 ore di almeno uno dei parametri chimico-fisici attestanti la qualità del refluo, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti dalla normativa vigente e sue deroghe, per lo scarico in pubblica fognatura;
 - ad un incremento di oltre il 15% della portata scaricata giornalmente;
 - all'immissione-rilevazione allo scarico di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del produttore dello scarico e/o del gestore modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.
- **Variazione autorizzazione vigente per “modifica non sostanziale” e/o in diminuzione**, relativa ai casi di:
 - incremento delle portate scaricate e delle concentrazioni dei parametri chimico-fisici attestanti la qualità del refluo con valori inferiori ai limiti stabiliti per la caratterizzazione della “modifica sostanziale”;
 - diminuzione della portata scaricata rispetto alla portata autorizzata;
 - diminuzione delle concentrazioni dei parametri chimico-fisici attestanti la qualità del refluo.
- **Rinnovo autorizzazione** relativa agli:
 - insediamenti esistenti già autorizzati, senza variazione delle caratteristiche dello scarico e delle altre condizioni che hanno consentito il rilascio del titolo autorizzativo in scadenza;
- **Voltura autorizzazione** conseguente:
 - alla modifica della natura della ditta autorizzata e/o della titolarità dello scarico.

b) Rilascio del parere allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura nell'ambito del procedimento di AUA per le attività ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 1 del DPR 59/2013, riferita ai seguenti casi:

- **Nuova AUA**, relativa:
 - ai nuovi insediamenti;
 - agli insediamenti esistenti non autorizzati, oppure già autorizzati ma con uno dei titoli abilitativi di cui al DPR 59/163 in scadenza;
 - al trasferimento di attività già autorizzate in altro luogo;
- **Variazione AUA vigente per “modifica sostanziale”** relativa a variazioni quali/quantitative delle caratteristiche dello scarico rispetto a quelle individuate nell'Autorizzazione vigente conseguenti:
 - ad un incremento del 20% del carico giornaliero o della concentrazione media nelle 24 ore di almeno uno dei parametri chimico-fisici attestanti la qualità del refluo, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti dalla normativa vigente e sue deroghe, per lo scarico in pubblica fognatura;
 - ad un incremento di oltre il 15% della portata scaricata giornalmente;
 - all'immissione-rilevazione allo scarico di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del produttore dello scarico e/o del gestore modificano in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.
- **Variazione AUA vigente per modifica “non sostanziale” e/o in diminuzione**, relativa ai casi di:
 - incremento delle portate scaricate e delle concentrazioni dei parametri chimico-fisici attestanti la qualità del refluo con valori inferiori ai limiti stabiliti per la caratterizzazione della “modifica sostanziale”;
 - diminuzione della portata scaricata rispetto alla portata autorizzata;
 - diminuzione delle concentrazioni dei parametri chimico-fisici attestanti la qualità del refluo-
- **Rinnovo AUA**, relativa:
 - ad insediamenti esistenti già in possesso di AUA, senza variazione delle caratteristiche dello scarico e delle altre condizioni che hanno consentito il rilascio del parere allo scarico in scadenza;
- **Voltura AUA** conseguente:

- alla modifica della natura della ditta autorizzata e/o della titolarità dello scarico.
- c) Rilascio del parere per lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura nell'ambito di altri procedimenti autorizzativi, caratterizzati dalla unicità del titolo abilitativo, come richiamati nell'art. 1 del presente regolamento:**
- Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività le cui caratteristiche trovano specifica rispondenza ai requisiti stabiliti in Allegato VIII (impianti di competenza regionale) ed in Allegato XII (impianti di competenza statale) del D.Lgs. 152/06;
 - Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per i nuovi impianti e recupero rifiuti;
 - Autorizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui all'art.242 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2011;
 - Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione elettrica da fonti convenzionali ex art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008;
 - VIA laddove la normativa statale e/o regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce gli altri atti di assenso in materia ambientale (art. 1, comma 2, DPR n. 53/2013);
 - P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) nei casi di procedimenti VIA di competenza regionale ai sensi del comma 7 dell'art. 27 bis del Dlgs. n.152/2006;
 - Autorizzazione allo scarico per la messa in sicurezza di emergenza di una falda
- d) Rilascio del provvedimento di assimilazione dello scarico alle acque reflue domestiche per le attività di cui all'art. 101, comma 7bis del D.Lgs. 152/2006 e di cui all'art. 3 lett. b) e c) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 e dell'attestazione di assimilazione dello scarico alle acque reflue domestiche per le attività di cui all'art. 101, comma 7 lett.a), b), c), d), f) del D.Lgs. 152/2006 nonché per le attività di cui all'art. 3 lett. a) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013, riferita ai seguenti casi:**
- **Nuova assimilazione**, relativa:
 - ai nuovi insediamenti;
 - agli insediamenti esistenti non ancora assimilati.
 - **Voltura assimilazione** conseguente:

- modifica della natura della ditta autorizzata e/o della titolarità dello scarico.
- e) **Definizione dei criteri di determinazione degli oneri di autorizzazione posti a carico del titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 11 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..**
- f) **Definizione del programma di controllo degli scarichi in pubblica fognatura (art. 128 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), riferito, in particolare, ai limiti massimi di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura di cui all'art. 107 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché della procedura di diffida e sospensione, fino all'eventuale revoca, dell'autorizzazione allo scarico, prevista per i casi di inosservanza delle prescrizioni impartite all'atto dell'autorizzazione (art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);**
- g) **Definizione delle modalità di accertamento degli illeciti di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 152/2006, nell'esercizio delle funzioni di controllo cui all'art. 128 del D.Lgs. n. 152/2006 secondo le modalità dell'art. 13 della L. 689/1981.**

Art. 3 - Classificazione degli scarichi

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli scarichi di acque reflue, come definiti nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Acque reflue domestiche:

le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74, co. 1, lett.g) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Acque reflue "assimilate" alle acque reflue domestiche:

le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7 lett.a), b), c),d), f) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- a) *Provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;*
- b) *Provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;*
- c) *Provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura*

prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) Provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore

nonché le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7 lett. e) del D.Lgs. 152/2006 aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale ovvero di cui all'art. 3 comma 1 lett.a del Regolamento Regionale n. 6/2013 che prevede:

a) Sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della Tabella A. Se è presente la coesistenza di due o più attività tra quelle riportate in elenco della Tabella A, la classificazione di "scarichi domestici" assegnata ai rispettivi scarichi e alla loro unione non è modificata.

Acque reflue "assimilabili" alle acque reflue domestiche:

le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7bis del D. Lgs. 152/2006 (comma introdotto dall'art. 65 della legge n. 221 del 2015):

7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

e le acque reflue che posseggono i requisiti previsti dall'art. 3 comma 1 lett.b) e lett. c) del Regolamento Regionale n. 6/2013:

b) ...provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense e le acque reflue scaricate da tutte quelle attività, che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla Tabella B del presente regolamento e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella Tabella B,

valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura.

c) Nel caso in cui un'attività supera i valori limite di emissione di cui alla Tabella B del presente regolamento, ma rispetta comunque i limiti previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione, il titolare dell'attività o il legale rappresentante può presentare istanza di assimilazione all'Autorità competente, che trasmette l'accoglimento o il rigetto solo dopo aver acquisito il parere tecnico motivato del gestore dell'impianto di depurazione finale in cui è convogliato lo scarico da autorizzare, circa la capacità dell'impianto a ricevere ed a trattare tale tipologia di refluo. L'eventuale parere negativo rilasciato dal gestore, si concretizzerà in un rigetto dell'istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, di richiedere l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, è fatto obbligo per l'attività di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna "Scarichi in acque superficiali", e dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152.

Acque reflue industriali:

qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74, comma 1, lett.h) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Acque reflue industriali pericolose:

le acque reflue scaricate da stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del Dlgs. 152/2006, ed in cui sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del Dlgs. 152/2006, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del richiamato Decreto. Agli scarichi di sostanze pericolose si applica tutto quanto previsto all'art. 108 del Dlgs. 152/2006.

2. Ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. e) del Regolamento Regione Campania n.6/2013, se un'attività presenta una combinazione di scarichi di acque reflue che rientrano fra quelle "assimilate" alle domestiche e/o per le quali è disponibile il "provvedimento di assimilazione" rilasciato dall'EIC di cui all'art. 15 del presente Regolamento, con acque reflue "industriali" e comunque acque reflue per le quali non è disponibile il "provvedimento di assimilazione" rilasciato dall'EIC, lo scarico finale è da considerarsi "industriale" e pertanto il titolare dell'attività o il legale rappresentante, è obbligato a richiedere e/o acquisire l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi

dell'art. 124 del D.Lgs. n.152/06, del DPR 59/2013 o altra normativa ambientale secondo le procedure del presente Regolamento, fermo restando, nella eventualità che la rete fognaria in cui avviene lo scarico è sprovvista di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, l'obbligo in capo al titolare dello scarico di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna "Scarichi in acque superficiali" dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06.

Art. 4 – Competenze e definizioni

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 7, le procedure di istruttoria di cui all'art. 2 del presente Regolamento, relativi a scarichi di reflui in pubblica fognatura, sono di competenza dell'EIC.
2. Ai sensi dell'art. 74 comma 1 lett. dd), ee) del Dlgs. 152/2006 per pubblica fognatura si intende:
 - la rete fognaria "mista" quale sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane comprensive delle acque meteoriche di dilavamento;
 - la rete fognaria "separata" costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali (fognatura bianca) adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda (fognatura nera) adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

mentre ai sensi dell'art. 74 comma 1 lett. ff) del Dlgs. 152/2006 per scarico si intende:

- qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114
3. Le competenze di cui ai commi precedenti sono esercitate dall'EIC attraverso le strutture operative presenti nei diversi ambiti distrettuali come individuati dall'art.6, comma 1 della L.R. n. n. 15/2015, nelle sedi territoriali indicate in premessa, fermo restando le attività di coordinamento e controllo operate dalla Direzione Generale dell'EIC sui singoli uffici distrettuali.
 4. Per le istruttorie di cui sopra, l'EIC si avvale, laddove necessario e secondo le modalità e procedure previste nel presente Regolamento, degli attuali Gestori dei servizi di fognatura e di depurazione (d'ora in avanti denominati "Gestore") affidatari del servizio idrico integrato o di suoi segmenti e/o dei gestori in economia (Amministrazioni Comunali), in via transitoria e fino alla data di subentro del Gestore unico di distretto del S.I.I., così come previsto dall' art. 21 comma 4 della legge regionale n. 15/2015.

PARTE II – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 5 - Criteri generali di autorizzazione

1. Tutti gli scarichi industriali in pubblica fognatura devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
3. Ai sensi del comma precedente, per le aree ricadenti nelle zone di competenza ASI in cui la gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione finale a servizio dell'area industriale, sono operate direttamente dal Consorzio ASI o da sua società di scopo, la competenza in materia di scarichi in fognatura è demandata allo stesso Consorzio ASI quale titolare dello scarico finale autorizzato, a condizione che il suddetto impianto di depurazione finale sia ad uso esclusivo delle utenze ricadenti nell'area industriale o a servizio di ulteriori scarichi non pertinenti l'area industriale, in quanto provenienti da agglomerati urbani, autorizzati dall'EIC con specifici provvedimenti .

4. Allo scarico finale in pubblica fognatura proveniente da cantieri dove operano più imprese e si svolgono, anche non contemporaneamente, più attività che generano scarichi differenti confluenti in un sistema di condotte interno all'area di cantiere, si applica l'art. 124, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 con il rilascio della titolarità dello scarico finale in capo al Committente/Stazione Appaltante/Impresa capofila/Direttore di Cantiere o altro soggetto diversamente indicato, delegato in forma scritta, da tali soggetti, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore dell'eventuale impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
5. In deroga al co. 1 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche sono sempre ammessi, nell'osservanza dei Regolamenti del servizio idrico integrato adottati dal Gestore ed approvati dall'EIC ai sensi dell'art. 107, co. 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Nelle more di approvazione dei Regolamenti dei Gestori da parte dell'EIC restano in vigore i Regolamenti approvati dalle sopresse Autorità di Ambito già costituite ai sensi della Legge Regionale n.14/1997.
6. Tutti gli scarichi, ai sensi del comma 3 art. 101 del Dlgs. 152/2006, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte delle Autorità competenti (EIC, Gestore, ARPAC, Organi di polizia giudiziaria, Autorità Giudiziaria) al fine di consentire il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che va effettuato immediatamente a monte della immissione nella fognatura, fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 comma 4 del Dlgs. 152/2006 per gli scarichi di sostanze pericolose; in deroga al presente comma fanno eccezione gli scarichi domestici e quelli ad essi assimilati, ai sensi del comma 7 lettera e) indicati dalla normativa regionale, per i quali non sussiste l'obbligo da parte del titolare di garantire l'accessibilità del punto di scarico;
7. Gli scarichi di acque reflue termali sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti adottati dal Gestore e approvati dall'EIC, ai sensi dell'art. 102, lett.c, e dell'art. 124, comma 5 del Dlgs. 152/2006.
8. I titolari di un'attività che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti e/o modifiche dei cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico, devono darne preventiva comunicazione all'EIC ed al gestore del servizio, secondo le procedure previste dal presente Regolamento nei casi di "modifica sostanziale" e "non sostanziale" di un'autorizzazione vigente di cui all'art. 2 .
9. Fermi gli adempimenti minimi di legge, al fine di graduare le procedure di autorizzazione ed i relativi costi in ragione delle specifiche peculiarità dei cicli produttivi e dei relativi scarichi industriali, si applica la classificazione degli scarichi di seguito riportata dove le attività industriali sono differenziate in categorie da 1 a 4 in funzione del "volume massimo giornaliero" o della "portata annua scaricata", applicandosi la condizione più stringente, così come estratta dall'art. 28 comma 3 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n.665/2017 *"Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti"* :

Volume scaricato*	Categoria scarico
≤ 15 mc/gg e ≤ 3.000 mc/anno	Cat. 1
16-100 mc/gg o 3.001-25.000 mc/anno	Cat. 2
101-400 mc/gg o 25.001-100.000 mc/anno	Cat. 3
> 400 mc/gg o > 100.000 mc/anno	Cat. 4

10. Fermo il rispetto delle prescrizioni impartite dall'EIC e dal Gestore, l'esercizio dello scarico è comunque subordinato all'osservanza delle prescrizioni generali di leggi e regolamenti vigenti

Art. 6 – Limiti di accettabilità e di ammissibilità degli scarichi

1. I limiti massimi di accettabilità fissati per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura sono quelli prescritti dall'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura o quelli adottati dall'EIC ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Per gli scarichi domestici e per quelli ad essi assimilati, ai sensi del Dlgs. 152/2006 e della disciplina di cui al Regolamento della Regione Campania n. 6/2013, non sono previsti limiti di accettabilità fatto salvo quelli di cui alla tab. A e tab. B del Regolamento Regionale n.6/2013 o eventuali prescrizioni limitative previste nei Regolamenti del Gestore della rete fognaria e del depuratore. In ogni caso, le caratteristiche dello scarico dovranno essere tali da non creare inconveniente alcuno alle infrastrutture fognario/depurative interessate ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore finale nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 152/2006..
2. Quali criteri di ammissibilità degli scarichi in pubblica fognatura, tutti gli scarichi industriali in pubblica fognatura devono rispettare:
 - i limiti massimi di accettabilità di cui al co. 1,
 - le prescrizioni e/o limitazioni previste dai Regolamenti emanati dal Gestore e preventivamente approvati dall'EIC o quelli attualmente in uso approvati dalle soppresse Autorità di Ambito,
 - le eventuali prescrizioni inserite nel provvedimento finale di autorizzazione allo scarico e/o nel parere allo scarico;

3. Nel caso in cui la pubblica fognatura sia sprovvista di impianto di depurazione terminale o quest'ultimo sia momentaneamente in disservizio oppure non sia in grado di garantire il rispetto allo scarico dei limiti di cui alla tabella 1, 2 e 3 dell'all. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, gli scarichi in pubblica fognatura dovranno essere conformi, fin dalla data di attivazione o potenziamento dell'impianto di depurazione terminale, ai limiti di cui alla Tab. 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., previsti per gli scarichi in acque superficiali.
4. I limiti di accettabilità previsti per ogni fattispecie autorizzativa, comprese quelle in deroga, sono riportati alla sezione V del presente Regolamento.
5. Ai sensi del comma 3 art. 107 del Dlgs. 152/2006, non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.

Art. 7 – Titolarità dell'autorizzazione allo scarico

1. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico è attribuita all'azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante che ne assume gli obblighi ed i diritti.
2. In caso di decesso e/o modifica del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, di cessione/fitto dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale, la titolarità dell'autorizzazione allo scarico permane in favore ed a carico dell'azienda, fatto salvo l'obbligo della tempestiva comunicazione dell'avvenuta modifica mediante istanza di voltura all'Autorità competente (EIC o Provincia/Città Metropolitana). Nei casi di scarichi comuni a più attività industriali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, co. 2 del presente regolamento.
3. La titolarità ed efficacia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Regolamento decade di diritto, in assenza di istanza di voltura e/o modifica, trascorsi 90 giorni dagli eventi che hanno determinato la modifica di cui al comma precedente.

Art. 8 – Autorizzazione allo scarico ex art. 124 comma 7 del Dlgs.152/2006: istanza di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali per le attività non ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 1 del DPR 59/2013 o di altra normativa ambientale

1. La richiesta di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (art. 124 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.) deve essere inoltrata all'EIC dalle attività non ricadenti nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del DPR 59/2013, o di altra normativa ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del presente Regolamento, durante la fase di

approvazione del progetto di nuovo impianto e comunque prima dell'entrata in esercizio dell'attività, nel caso di:

- a. nuovi insediamenti;
 - b. insediamenti esistenti non autorizzati;
 - c. trasferimento di attività già autorizzate in altro luogo
2. L'istanza è presentata all'EIC trasmessa per pec all'indirizzo di posta elettronica dell'EIC/Distretto territorialmente competente;
 3. La domanda, completa in ogni sua parte, deve essere conforme alla modulistica predisposta dall'EIC (allegata al presente Regolamento a formarne parte integrante) ed in sintesi, deve contenere:
 - tutte le informazioni e la documentazione come indicate nella modulistica, necessarie per consentirne la corretta istruttoria;
 - l'attestazione del versamento di cui all'art. 24 del presente Regolamento;
 - la dichiarazione di non essere un'attività ricadente nelle categorie di imprese di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese) e pertanto di non ricadere nel regime di applicazione dell'art. 1 del DPR 59/2013, o di altra normativa ambientale caratterizzata dall'unicità del titolo autorizzativo di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del presente Regolamento.

Art. 9 – Autorizzazione allo scarico ex art. 124 comma 7 del Dlgs.152/2006: istruttoria dell'istanza di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali

1. Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario in relazione alla peculiarità dello scarico da autorizzare, l'istruttoria delle domande di autorizzazione si articola come segue:
 - a. verifica della completezza e correttezza della documentazione prodotta;
 - b. verifica della coerenza delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico con il ciclo produttivo;
 - c. richiesta ed acquisizione del parere di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui;
 - d. effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per la formulazione dei pareri nell'ambito dell'istruttoria di competenza, laddove ritenuti necessari

La completezza della documentazione è condizione minima per la procedibilità della domanda di autorizzazione.

2. L'EIC, acquisita l'istanza, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale al richiedente, ai sensi dell'art.8 della legge 241/1990, fornendo tutte le informazioni previste nel richiamato articolo.
3. Qualora durante la fase di istruttoria emergesse la esigenza di acquisire chiarimenti e/o documentazione integrativa, l'EIC provvederà ad inoltrare richiesta di integrazione alla ditta, per posta certificata, dando il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta per provvedere. Nella nota di comunicazione di avvio del procedimento e di richiesta di integrazione si rappresenterà che, qualora la ditta non provveda nel termine assegnato, la pratica verrà archiviata, previa comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/1990, concedendo ulteriori 10 giorni per adempiere e/o produrre osservazioni, con contestuale diffida alla ditta ad esercitare e/o attivare scarichi in pubblica fognatura.
4. La richiesta di parere/nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui è trasmessa per posta certificata, unitamente a tutta la documentazione prodotta dall'istante, al Gestore della rete fognaria e del depuratore, che dovrà provvedere a comunicare il proprio assenso con o senza prescrizioni o l'eventuale diniego nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'EIC, nella nota di richiesta di parere, comunica al gestore che il mancato riscontro in detto ultimo termine comporterà l'applicazione del comma 2 dell'art. 17bis "*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*" della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ritenendo il parere del Gestore acquisito favorevolmente in silenzio assenso ed esente da prescrizioni specifiche. Nella eventualità venga adottato dall'EIC un provvedimento autorizzativo allo scarico, senza previa acquisizione del parere del Gestore, il provvedimento verrà trasmesso al Gestore.
5. Il termine concesso al Gestore per il rilascio del parere/nulla osta è interrotto, ai sensi del comma 1 art. 17bis della Legge n.241/1990, qualora il Gestore, nel termine stesso, rappresenti esigenze istruttorie o richieste di integrazioni, approfondimenti e/o modifiche, motivate e formulate in modo puntuale. In tal caso, il parere è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli ulteriori elementi istruttori richiesti; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
6. L'EIC si riserva ogni valutazione sulla necessità di acquisire il suddetto parere laddove ritenga di possedere un sufficiente livello conoscitivo della funzionalità e della capacità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione a ricevere e trattare i reflui scaricati.
7. Il provvedimento finale conterrà tutte le indicazioni tecniche volte a garantire che lo scarico sia effettuato in conformità alla normativa vigente e senza pregiudizio del sistema ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente; inoltre, potrà contenere prescrizioni e/o limitazioni alle quali l'utente dovrà uniformarsi nel termine perentorio stabilito dal provvedimento, pena l'applicazione dell'art. 30 e successivi del presente regolamento.
8. L'istruttoria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico, fatto salve eventuali interruzioni per acquisire integrazioni e/o pareri, dovrà concludersi in 90 giorni decorrenti dalla ricezione della domanda.

9. L'EIC, per l'acquisizione dalla Ditta di chiarimenti/integrazioni e quanto altro utile ai fini dell' istruttoria, nonché di pareri/nulla osta, atti di assenso da parte di altre Amministrazioni e dal Gestore, può indire le Conferenze di Servizi di cui all'art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n.241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*
10. Ai sensi dell'art. 124 co. 8 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione allo scarico è valida per anni quattro dalla data di rilascio, sia per le nuove autorizzazioni che per i rinnovi di autorizzazioni senza modifiche e per le variazioni per modifiche “sostanziali”. Nel caso di modifiche “non sostanziali” o in “diminuzione” e nel caso di volture, la naturale scadenza del titolo autorizzativo in corso di validità non viene modificata.

Art. 10 – Autorizzazione allo scarico ex art. 124 comma 7 del Dlgs.152/2006: istanza di rinnovo, di modifica sostanziale/non sostanziale e voltura di autorizzazione allo scarico in corso di validità

1. Fatto salve le procedure d'istruttoria di cui all'art. 9 del presente Regolamento, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico, per ciascuno dei casi di cui all'art. 2 comma 1 lett.a), sono:
 - **Rinnovo di Autorizzazione in corso di validità senza variazioni quali/quantitative delle caratteristiche dello scarico**

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 227/2011 e dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, **sei mesi** prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti e condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione già concessa ed in scadenza, presenta all'EIC un'istanza utilizzando la modulistica a tal scopo predisposta come allegata al presente Regolamento, inoltrata per pec all'indirizzo di posta elettronica dell'EIC/Distretto territorialmente competente, corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:

 - a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
 - b) gli impianti e le caratteristiche del ciclo produttivo, compresa la capacità di produzione;
 - c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
 - d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
 - e) il sistema di scarico aziendale e la relativa localizzazione dello scarico.

Ove la domanda è presentata entro il predetto termine di 6 mesi dalla scadenza del titolo autorizzativo, lo scarico oggetto di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione e fino al rilascio del nuovo provvedimento dell' EIC o eventuale diniego.

Qualora la domanda non sia presentata entro il medesimo termine, in pendenza del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione resta ferma la scadenza dell'autorizzazione vigente.

- **Variazione di autorizzazione in corso di validità per modifica “sostanziale”**

La domanda di variazione per modifica “sostanziale” di autorizzazione allo scarico in corso di validità, nei casi di cui all’art. 2 co. 1 lett. a), deve essere presentata all'EIC utilizzando la modulistica a tal scopo predisposta come allegata al presente Regolamento inoltrandola, per pec all’indirizzo di posta elettronica dell'EIC/Distretto territorialmente competente, prima che siano state apportate modifiche al ciclo produttivo ed agli impianti e comunque prima che sia intervenuta la variazione allo scarico.

L'EIC, all'esito dell'istruttoria, rilascerà variazione all'autorizzazione allo scarico, o diniego motivato, con validità dalla data del rilascio dell'atto.

- **Variazione di autorizzazione in corso di validità per modifica “non sostanziale” o in diminuzione**

La domanda di variazione per modifica “non sostanziale” o in “diminuzione” di autorizzazione allo scarico in corso di validità, nei casi di cui all’art. 2 co. 1 lett. a), deve essere presentata all'EIC utilizzando la modulistica a tal scopo predisposta, come allegata al presente Regolamento, inoltrandola per pec all’indirizzo di posta elettronica dell'EIC/Distretto territorialmente competente, prima che siano state apportate modifiche al ciclo produttivo ed agli impianti e comunque prima che sia intervenuta la variazione allo scarico.

L'EIC, all'esito dell'istruttoria, valuterà la sussistenza delle condizioni di modifica “non sostanziale” o “in diminuzione” e rilascerà variazione all'autorizzazione allo scarico, o diniego motivato, senza modificare la scadenza di validità dell'atto autorizzativo iniziale.

- **Voltura di autorizzazione in corso di validità**

In caso di decesso e/o modifica del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, di cessione/fitto dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale, il titolare presenta, entro 90 giorni dagli eventi che hanno determinato la modifica, istanza di voltura all'EIC utilizzando la modulistica a tal scopo predisposta, come allegata al presente Regolamento, inoltrandola per pec all’indirizzo di posta elettronica dell'EIC/Distretto territorialmente competente.

La titolarità ed efficacia dell'autorizzazione rilasciato dall'EIC decade di diritto, ai sensi del comma 3 art. 7 del presente Regolamento, in assenza di istanza di

voltura e/o modifica, decorsi 90 giorni dagli eventi che hanno determinato le modifiche di cui al presente comma.

L'EIC, all'esito dell'istruttoria, rilascerà la richiesta variazione di voltura dell'autorizzazione allo scarico, o diniego motivato, senza modificare la scadenza di validità dell'atto autorizzativo iniziale.

2. L'utente che intende cessare un'attività in possesso di autorizzazione in corso di validità deve darne comunicazione all'EIC ed al Gestore mediante dichiarazione di fine attività e di rinuncia al titolo abilitativo, al fine di consentire l'aggiornamento del catasto degli scarichi e del programma di controlli di cui all'art. xx del presente Regolamento.

Art. 11 – Autorizzazione Unica Ambientale: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali nell'ambito del procedimento AUA per le attività ricadenti nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del D.P.R. 59/2013

1. Ai sensi del D.P.R. del 13 Marzo 2013 n° 59, recante disposizioni in materia ambientale: *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”*, a far data dal 13 giugno 2013 è stato introdotto nel sistema normativo nazionale il titolo autorizzativo AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) che riunisce in un unico atto amministrativo, di durata quindicennale, sette titoli e/o comunicazioni abilitative in materia ambientale, tra cui le Autorizzazioni allo scarico in Pubblica fognatura di cui alla parte III^a del D.Lgs n. 152/2006, conferendo alla Provincia (o Città Metropolitana), nel cui territorio risiede la ditta, la competenza per l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed al SUAP del Comune territorialmente competente il rilascio del provvedimento finale. In tale contesto normativo la richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura si configura, nell'ambito della procedura per il rilascio dell'AUA, come endo-procedimento istruito dall'EIC che, in qualità di “soggetto competente in materia ambientale SCA” nella specifica materia degli scarichi in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 59/2013, interviene nei procedimenti di rilascio delle AUA, formulando un motivato parere sullo scarico.
2. La richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, endo-procedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, è disciplinata dal DPR. n.59/2013, dalla Delibera di Giunta Regionale n.168 del 26/04/2016 avente ad oggetto “DPR. 13 marzo 2013 n.59 – Approvazione Guida operativa delle procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e modello unico regionale di istanza” nonché da quanto previsto nel presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'art.1 del DPR. n.59/2013 e della Circolare esplicativa del Ministero dell'Ambiente prot. 49801/GAB nonché della D.G.R. n. n.168 del 26/04/2016, i reflui industriali provenienti:

- dalle attività di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI);
- dagli impianti non soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o ad altra normativa autorizzativa di cui all'art.1 comma 1 del presente Regolamento caratterizzata dalla unicità del titolo abilitativo (ovvero che comprende in se tutti gli atti autorizzativi o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'attività oltre quelli in materia ambientale)
- dalle attività di pubblico servizio (es. impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ospedali, isole ecologiche, impianti di cremazione, depositi di automezzi di società di trasporto pubblico etc.) qualora non soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o ad altra normativa autorizzativa di cui all'art.1 comma 1 del presente Regolamento caratterizzata dalla unicità del titolo abilitativo

debbono essere autorizzati allo scarico in pubblica fognatura mediante provvedimento AUA.

Art. 12 – Autorizzazione Unica Ambientale: istanza di autorizzazione allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura nell'ambito del procedimento AUA

1. L'autorizzazione allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura, di cui all'art. 124 D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii , deve essere formulata dalle attività ed impianti di cui all'art. 11 del presente Regolamento presentando istanza di nuova AUA al Suap territorialmente competente nel cui Comune risiede la Ditta o impianto, utilizzando, congiuntamente alla Scheda Tecnica di Rilevamento come predisposta dall'EIC ed allegata al presente Regolamento, la modulistica e le procedure di cui Delibera di Giunta Regionale n.168 del 26/04/2016 nonché nel rispetto di quanto previsto dal DPR 59/2013, nel caso di:
 - a. nuovi insediamenti;
 - b. insediamenti esistenti non autorizzati, oppure già autorizzati ma con uno dei titoli abilitativi di cui al DPR 59/2013 in scadenza;
 - c. trasferimento di attività già autorizzate in altro luogo.
2. L'EIC si riserva, nell'ambito dell'endo-procedimento finalizzato al rilascio del parere di competenza, la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti alla ditta secondo le modalità di cui al successivo articolo 13

Art. 13 – Autorizzazione Unica Ambientale: istruttoria per il rilascio del parere allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali nell'ambito del procedimento AUA

1. Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario in relazione alla peculiarità dello scarico da valutare, l'istruttoria per il rilascio del parere nell'ambito del procedimento AUA si articola come segue:
 - a. verifica della completezza e correttezza della documentazione prodotta che dovrà essere conforme alla modulistica approvata con la DGR n.168 del 26/04/2016 nonché alla Scheda Tecnica di Rilevamento come predisposta dall'EIC ed allegata al presente Regolamento e dovrà contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentirne la corretta istruttoria;
 - b. l'attestazione del versamento di cui all'art. 24
 - c. verifica della coerenza delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico con il ciclo produttivo;
 - d. richiesta ed acquisizione del parere di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui, rilasciato dal Gestore;
 - e. effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per la formulazione del parere nell'ambito dell'istruttoria di competenza, laddove ritenuti necessari.
2. La completezza della documentazione è condizione minima per la procedibilità della formulazione di parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura.
3. L'EIC, acquisita l'istanza, provvede a dare notizia dell'avvio dell'endo-procedimento mediante comunicazione personale al richiedente, ai sensi dell'art.8 della legge 241/1990, fornendo tutte le informazioni previste nel richiamato articolo.
4. Qualora durante la fase di istruttoria emergesse la esigenza di acquisire chiarimenti e/o documentazione integrativa, l'EIC provvederà ad inoltrare richiesta di integrazione alla ditta, per posta certificata indirizzata al SUAP, dando un termine perentorio per provvedere, compatibilmente con i termini di conclusione del procedimento fissati dalla Provincia, ovvero dalla Città Metropolitana, territorialmente competente e comunque non superiori a 30 giorni. Nella nota di comunicazione di avvio del procedimento e di richiesta di integrazione si rappresenterà che, qualora la Ditta non provveda nel termine assegnato, la pratica verrà archiviata con formulazione di parere negativo, previa comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/1990, concedendo ulteriori 10 giorni per adempiere e/o produrre osservazioni, con contestuale diffida alla ditta ad esercitare e/o attivare scarichi in pubblica fognatura.
5. La richiesta di parere/nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui è trasmessa per posta certificata, unitamente a tutta la documentazione prodotta dall'istante, al Gestore della rete fognaria e del

depuratore, che dovrà provvedere a riscontrare entro il termine perentorio fissato compatibilmente con i termini di conclusione del procedimento stabiliti dalla Provincia territorialmente competente e comunque non superiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il mancato riscontro in detto termine comporterà l'applicazione del comma 2 dell'art. 17bis "*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*" della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ritenendo il parere acquisito favorevolmente in silenzio assenso ed esente da prescrizioni specifiche. Nella eventualità venga formulato dall'EIC un parere allo scarico, senza previa acquisizione del parere del Gestore, esso verrà trasmesso al Gestore.

6. Il termine concesso al Gestore per il rilascio del parere/nulla osta è interrotto, ai sensi del comma 1 art. 17bis della Legge n.241/1990, qualora il Gestore, nel termine stesso, rappresenti esigenze istruttorie o richieste di integrazioni, approfondimenti e/o modifiche, motivate e formulate in modo puntuale. In tal caso, il parere è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli ulteriori elementi istruttori richiesti; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
7. L'EIC si riserva ogni valutazione sulla necessità di acquisire il suddetto parere laddove ritenga di possedere un sufficiente livello conoscitivo della funzionalità e della capacità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione a ricevere e trattare i reflui scaricati.
8. Il parere finale verrà trasmesso via pec al SUAP ed agli altri soggetti interessati dall'istruttoria (Ditta, Provincia o Città Metropolitana, Gestore) e conterrà tutte le indicazioni tecniche volte a garantire che lo scarico sia effettuato in conformità alla normativa vigente e senza pregiudizio del sistema ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente; inoltre, potrà contenere prescrizioni e/o limitazioni alle quali l'utente dovrà uniformarsi nel termine perentorio stabilito dal provvedimento, pena l'applicazione dell'art. 30 e successivi del presente regolamento.
9. L'istruttoria per il rilascio del parere allo scarico, fatto salve eventuali interruzioni per acquisire integrazioni e/o pareri, dovrà concludersi nei termini stabiliti dalla Provincia (o Città Metropolitana) territorialmente competente e comunque non oltre 90 giorni decorrenti dalla ricezione della domanda inoltrata dal SUAP del Comune nel cui territorio ricade lo scarico.
10. L'EIC, per l'acquisizione dalla Ditta di chiarimenti/integrazioni e quanto altro utile ai fini dell'istruttoria nonché di pareri/nulla osta, atti di assenso da parte di altre Amministrazioni e dal Gestore può indire le Conferenze di Servizi di cui all'art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n.241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*"; parimenti per il rilascio del parere di competenza l'EIC può intervenire alle Conferenze di Servizi indette dalla Provincia (o dalla Città Metropolitana) ai sensi dell'art. 4 del DPR. n.59/2013;
11. Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR. n.59/2013, il parere allo scarico rilasciato dall'EIC ha durata 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento AUA.

Art. 14 – Autorizzazione Unica Ambientale: istanza di rinnovo, di modifica sostanziale/non sostanziale e di voltura di AUA in corso di validità

1. Le istanze di rinnovo/modifica/voltura di un provvedimento AUA in corso di validità devono essere formulate utilizzando la modulistica e le procedure di cui Delibera di Giunta Regionale n.168 del 26/04/2016 avente ad oggetto “DPR. 13 marzo 2013 n.59 – Approvazione Guida operativa delle procedure di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e modello unico regionale di istanza” nonché nel rispetto di quanto previsto dal DPR 59/2013 agli articoli 5 e 6.
2. L’EIC, acquisita dal SUAP o dalla Provincia (Città Metropolitana) territorialmente competente l’istanza di modifica di un provvedimento AUA in corso di validità, accerta la propria competenza verificando, preliminarmente, se nel provvedimento AUA oggetto dell’istanza è già compreso il titolo autorizzativo allo scarico in pubblica fognatura e, comunque, se nell’istanza viene chiesta la modifica di uno scarico esistente o l’attivazione di un nuovo scarico in fognatura.
3. In tale eventualità l’EIC valuta la natura della modifica ai sensi di quanto previsto al comma 1 lett. b) art. 2 del presente Regolamento, al fine di classificare la tipologia di variazione AUA come “modifica sostanziale” oppure “non sostanziale o in diminuzione” dandone comunicazione al SUAP ed alla Provincia unitamente al parere di competenza formulato secondo le procedure di cui all’art.13 del presente Regolamento.
4. Nel caso di rinnovo di un provvedimento AUA, senza modifica delle condizioni di esercizio che hanno consentito all’EIC il rilascio del parere favorevole, l’EIC si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dalla Ditta e rende il parere di competenza secondo le procedure di cui all’art. 13 del presente Regolamento.
5. In caso di decesso e/o modifica del titolare o del legale rappresentante dell’azienda, di cessione/fitto dell’azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale, la titolarità dell’autorizzazione allo scarico contenuta nell’AUA permane in favore ed a carico dell’azienda, fatto salvo l’obbligo della tempestiva comunicazione dell’avvenuta modifica mediante istanza di voltura dell’AUA all’Autorità competente (Provincia o Città Metropolitana).
6. Il parere rilasciato dall’EIC nell’ambito di un procedimento AUA decade di diritto, ai sensi del comma 3 art. 7 del presente Regolamento, in assenza di istanza di voltura e/o modifica di AUA, decorsi 90 giorni dagli eventi che hanno determinato le modifiche di cui al comma precedente.
7. L’utente che intende cessare un’attività in possesso di AUA in corso di validità e nella quale è compreso il titolo autorizzativo allo scarico in pubblica fognatura, deve darne comunicazione all’EIC ed al Gestore mediante dichiarazione di fine attività e di rinuncia al titolo abilitativo al fine di consentire l’aggiornamento del catasto degli scarichi e del programma di controlli, fatto salvo gli obblighi di comunicazione al SUAP ed alla Provincia territorialmente competente (o Città Metropolitana) dell’avvenuta cessazione dell’attività e dello scarico per l’adozione da parte di tali soggetti di tutti gli atti consequenziali.

Art. 15 — Rilascio del parere per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali nell'ambito di altri procedimenti autorizzativi, caratterizzati dalla unicità del titolo abilitativo

1. L'EIC rilascia il parere di competenza, in ordine a scarichi in pubblica fognatura di reflui industriali, nell'ambito di procedimenti autorizzativi non ricadenti nel regime di applicazione del DPR n.59/2013 e caratterizzati dalla unicità del titolo abilitativo (ossia che comprende in se tutti gli atti autorizzativi o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'attività oltre quelli in materia ambientale) che, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito riportati:
 - A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) per le attività le cui caratteristiche trovano specifica rispondenza ai requisiti stabiliti in Allegato VIII (impianti di competenza regionale) ed in Allegato XII (impianti di competenza statale) del D.Lgs. 152/06;
 - Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
 - Autorizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui all'art.242 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili di cui all' art. 12 del D.Lgs. n. 387/2011;
 - Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione elettrica da fonti convenzionali ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008;
 - VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) laddove la normativa statale e/o regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce gli altri atti di assenso in materia ambientale ai sensi dell'art. 1, comma 2, DPR n. 53/2013;
 - P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) nei casi di procedimenti VIA di competenza regionale ai sensi del comma 7 dell'art. 27 bis del Dlgs. n.152/2006;
 - Autorizzazione allo scarico per la messa in sicurezza di emergenza di una falda secondo le procedure e modalità di cui all'art. 13 del presente Regolamento ed in particolare intervenendo alle Conferenze di Servizi asincrone e/o sincrone di cui all'art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" come indette dall'Autorità competente per la specifica istruttoria. (Regione, Ministero, etc).

PARTE III - ACQUE REFLUE “ASSIMILATE” ALLE DOMESTICHE

Art. 16 – Criteri generali per le acque reflue “assimilate” alle domestiche

1. Alle acque reflue “assimilate” al domestico provenienti dalle attività di cui :

- normativa nazionale: D. Lgs. 152/2006 ex art. 101, co. 7, lett. a), b), c), d)
- normativa regionale: Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 ex lett. a) comma 1 dell’art. 3 ovvero rientranti nella Tabella A allegata allo stesso

si applica quanto stabilito dall’art. 107 comma 2 del Dlgs. 152/2006 “...*Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti adottati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Ente di governo dell’ambito...*”, e pertanto, in deroga al co. 1 dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06, non sono soggetti all’autorizzazione in caso di scarico in pubblica fognatura.

2. La condizione di refluio “assimilato” al domestico è riconosciuta di diritto, per Legge Nazionale e Regionale, alle acque reflue di cui al comma precedente se in possesso dei requisiti tipologici e quali-quantitativi richiesti dalla specifica normativa di riferimento, e può essere autocertificata dal titolare dell’attività da cui origina lo scarico ai sensi e nelle modalità di cui al DPR. 28 dicembre 2000 n. 445 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tali autocertificazioni andranno tenute a disposizione presso la sede delle attività e presentate alle Autorità in caso di controlli o ispezioni, unitamente a tutta

la documentazione necessaria a supportare, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'attività, quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti di assimilabilità.

3. Fatto salvo gli obblighi di accessibilità di tutti gli scarichi per consentire il campionamento da parte delle Autorità competenti, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.lgs. 152/2006, non sono soggetti a tale obbligo gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue "assimilate" al domestico ai sensi della lett. a) comma 1 dell'art. 3 del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 e pertanto, rientranti nella Tabella A allegata allo stesso.
4. Le acque reflue provenienti dalle "attività termali" sono, ai sensi dell'art. 101, co. 7, lett f) del D. Lgs. 152/2006, "assimilate" al domestico ed esse, fatto salvo quanto già previsto ai commi precedenti, possono essere scaricate in reti fognarie purché vengano osservati, ai sensi dell'art. 102 comma 2 lett. c) e dell'art. 124 comma 5 del D.lgs. 152/2006, i Regolamenti emanati dal Gestore del servizio idrico integrato e vengano autorizzati dall'EIC mediante le procedure AUA di cui agli art. 11,12,13 e 14 del presente Regolamento, configurandosi, di fatto e di diritto, come uno scarico in fognatura di refluo "assimilato" al domestico per il quale non opera la deroga all'autorizzazione di cui al precedente comma 1 e per il quale risulta necessario il provvedimento di autorizzazione.

Art. 17 – Richiesta di Attestazione di acque reflue "assimilate" alle domestiche

1. I titolari delle attività di cui:

- all'art. 101, co. 7, lett. a), b), c), d) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii,
- alla lett. a) comma 1 dell'art. 3 del Regolamento della Regione Campania n.6/2013 e pertanto, rientranti nella Tabella A allegata allo stesso

da cui originano acque reflue "assimilate" al domestico, possono volontariamente, al fine di sottoporsi ad una verifica da parte dell'EIC dell'effettivo possesso dei requisiti di assimilazione previsti dalla normativa nazionale (all'art. 101, co. 7, lett. a, b, c, d, del D. Lgs. 152/2006) e dalla normativa regionale (Tab. A - Regolamento Regionale n./2013), richiedere all'EIC l'attestazione di acque reflue "assimilate" al domestico mediante presentazione, secondo le modalità di cui al presente articolo, di apposita autocertificazione attestante che la ditta scarica in pubblica fognatura acque reflue "assimilate" al domestico in quanto provenienti da una delle categorie di attività di cui al presente comma;

2. La richiesta di "attestazione di acque reflue assimilate al domestico" mediante l'autocertificazione di cui ai commi precedenti 1) e 2), deve essere presentata via pec all'indirizzo di posta elettronica dell'EIC/Distretto competente, utilizzando l'apposita modulistica come allegata al presente Regolamento e previo versamento degli oneri ivi previsti a copertura delle spese di istruttoria e di archiviazione.
3. L'EIC, ricevuta l'autocertificazione, nei successivi 60 gg verifica la completezza della documentazione trasmessa, anche in ordine al versamento degli oneri per spese di istruttoria ed archiviazione, nonché la congruenza di quanto dichiarato con l'attività svolta ed il ciclo produttivo, riservandosi ogni eventuale attività di controllo per la verifica della veridicità di quanto dichiarato anche richiedendo eventuale integrazione alla documentazione già trasmessa. Decorso il termine sopra indicato, l'autocertificazione si

intenderà accolta e verrà rilasciata dall'EIC l'attestazione di acque reflue "assimilate" al domestico".

4. Le informazioni contenute nell'autocertificazione, di cui ai commi precedenti, consentiranno, inoltre, l'aggiornamento del Catasto degli scarichi dell'EIC, e saranno trasmesse al Gestore per consentire l'aggiornamento dei ruoli tariffari relativi alle utenze "assimilate" al domestico nonché tutte le attività di verifica nell'ambito della rete fognaria gestita.
5. Le attività di cui al n.1 (*Attività alberghiere, villaggi turisti, etc. ...*); n.3 (*Attività di ristorazione, etc...*); n.4 (*Mense*); n.12 (*Lavanderie e stirerie*), n.21 (*Piscine*); n.24 (*Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseari, vitivinicolo e ortofrutticolo*); n.26 (*Ospedali, case o istituti di cura, etc...*) della tab. A allegata al Regolamento Regionale n. 6/2013, nonché le attività di vendita e lavorazione al dettaglio di pesce fresco (*pescheria*), in relazione all'obbligo che la suddetta normativa impone a tali attività circa il rispetto di specifici parametri quali-quantitativi nonché avuto riguardo alla peculiarità dei relativi scarichi caratterizzati da un potenziale e significativo carico inquinante, debbono obbligatoriamente richiedere all'EIC la verifica del possesso delle condizioni di assimilabilità secondo le procedure di cui ai precedenti commi mediante presentazione di richiesta di "attestazione di acque reflue assimilate al domestico".
6. L'assenza della "attestazione di acque reflue assimilate al domestico" rilasciata dall'EIC per le attività di cui al comma precedente, sebbene atto obbligatorio ai sensi della presente norma regolamentaria, non rappresenta una irregolarità sanzionabile ai sensi del Dlgs. 152/2006 se tali attività sono, all'atto del controllo, in possesso dei requisiti tipologici e quali-quantitativi richiesti dal Regolamento regionale.
7. Nei casi in cui subentrino modificazioni della natura della ditta e/o della titolarità dello scarico o subentrino modificazioni della natura e qualità dello scarico e/o del ciclo produttivo, il titolare dell'attività da cui origina lo scarico "assimilato" al domestico dovrà presentare nuova autocertificazione, qualora persistano le condizioni di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, o richiedere uno dei titoli autorizzativi allo scarico in pubblica fognatura di cui alla Parte II del presente Regolamento .

PARTE IV - ACQUE REFLUE “ASSIMILABILI” ALLE DOMESTICHE

Art. 18 – Criteri generali per le acque reflue “assimilabili” alle acque reflue domestiche

1. Le acque reflue “assimilabili” alle acque reflue domestiche di cui:
 - all’art. 3, co. 1 lett. b) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013:
 - b1) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense (denominata “assimilazione per soli servizi”);
 - b2) le acque reflue che presentano, prima di ogni trattamento, le caratteristiche qualitative di cui alla Tabella B del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella Tabella B, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in in fognatura (denominata “assimilazione per qualità”);
 - all’art. 3, co. 1 lett. c) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013:
 - c) le acque reflue che superano i valori limite di emissione di cui alla Tabella B, ma rispettano comunque, prima di ogni trattamento, i limiti previsti dalla normativa

statale in materia di criteri di assimilazione di cui alla Tabella 1 del DPR 227/2011 e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento la cui capacità in grado di ricevere e trattare tale tipologia di refluo. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella Tabella B, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in fognatura (denominata "assimilazione per DPR 227/2011");

- all'art. 101, comma 7bis del Dlgs. 152/2006;

7 bis) le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo loro trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato ed in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione terminale (denominata "assimilazione per frantoi oleari")

sono riconosciute, ad ogni effetto di legge, come "assimilate" alle acque reflue domestiche esclusivamente all'esito positivo dell'istruttoria condotta dall'EIC con accoglimento finale dell'istanza di assimilazione presentata dal titolare dell'attività da cui origina lo scarico, e con il rilascio da parte dell'EIC del "provvedimento di assimilazione" al refluo domestico, secondo le modalità e le procedure di cui ai successivi commi.

2. In caso di rigetto dell'istanza di assimilazione, i reflui di cui al precedente comma sono da considerarsi "reflui industriali" e pertanto sono soggetti alle norme di cui al Dlgs. 152/2006 e DPR n.59/2013, con obbligo in capo al titolare o legale rappresentante dell'attività di richiedere e/o acquisire il titolo autorizzativo per lo scarico in pubblica fognatura secondo le modalità e le procedure di cui al presente Regolamento.
3. I reflui di cui al comma precedente ed assimilati al domestico dall'EIC, con l'emissione del "provvedimento di assimilazione" possono essere scaricati in pubblica fognatura senza obbligo di autorizzazione allo scarico, in quanto sempre ammessi ai sensi dell'art. 124 comma 4 del Dlgs. 152/2006 nell'osservanza dei Regolamenti fissati dal Gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'EIC.
4. Il titolare degli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue di cui al comma precedente, in possesso del "provvedimento di assimilazione" rilasciato dall'EIC, è soggetto comunque all'obbligo di garantire l'accessibilità del punto di scarico, al fine di consentire i controlli ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento Regionale n.6/2013, in deroga a quanto previsto dall' art. 101 comma 3 del Dlgs. 152/2006.
5. Se una attività presenta uno scarico in pubblica fognatura costituito dalla combinazione di acque reflue "assimilate" al refluo domestico o comunque da acque reflue per le quali si dispone del "provvedimento di assimilazione" rilasciato dall'EIC di cui al presente articolo, con acque reflue "industriali" o comunque con acque reflue per le quali non si dispone del "provvedimento di assimilazione" rilasciato dall'EIC, il titolare dell'attività o il legale rappresentante è tenuto, ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. e) del Regolamento Regionale n.6/2013, a richiedere e/o acquisire il titolo autorizzativo per lo scarico in pubblica fognatura secondo le modalità e le procedure di cui al presente Regolamento,

configurandosi lo scarico finale come scarico di reflui “industriali”. Nella eventualità che la rete fognaria in cui avviene lo scarico è sprovvista di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, il titolare dello scarico o il legale rappresentante è obbligato a rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna “Scarichi in acque superficiali” dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06.

6. Nella eventualità che gli scarichi in pubblica fognatura di reflui “assimilati” al domestico e/o per i quali si dispone del “provvedimento di assimilazione”, sono tenuti separati dagli scarichi di reflui “industriali”, si applicano ad essi i rispettivi regimi derogatori e/o autorizzativi di cui al presente Regolamento.
7. Le acque di ruscellamento superficiale che dilavano superfici adibite a tetto e/o che defluiscono lungo le aree esterne, pertinenti alle attività che generano solo scarichi domestici e/o ad essi “assimilati” o comunque reflui per i quali si dispone del “provvedimento di assimilazione” rilasciato dall’EIC ai sensi del presente Regolamento, adibite esclusivamente alla sosta per le ordinarie attività di carico e scarico, al transito e/o parcheggio dei clienti e delle maestranze, non rientrano nella fattispecie delle “acque reflue” e, pertanto, per il loro scarico in pubblica fognatura non è richiesta l’autorizzazione così come disposto dall’art. 4 del Regolamento Regionale n.6/2013.

Art. 19 – Istanza per il rilascio del “provvedimento di assimilazione”

1. I titolari o i rappresentanti legali delle attività da cui originano acque reflue “assimilabili” al domestico di cui all’art.18 del presente Regolamento, al fine di acquisire il “provvedimento di assimilazione” al refluo domestico debbono inoltrare all’EIC istanza di assimilazione mediante Dichiarazione di Inizio Attività, trasmessa per pec all’indirizzo di posta elettronica dell’EIC/Distretto territorialmente competente, utilizzando la modulistica a tal scopo predisposta come allegata al presente Regolamento.
2. La domanda, completa in ogni sua parte, deve essere conforme alla modulistica predisposta dall’EIC ed in sintesi, deve contenere:
 - tutte le informazioni e la documentazione come indicate nella modulistica, necessarie per consentirne la corretta istruttoria;
 - l’attestazione del versamento di cui all’art. 24 del presente Regolamento;
 - la dichiarazione di essere un’attività da cui originano reflui “assimilabili” al domestico di cui all’art. 3, co. 1 lett. b), lett. c) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 oppure di cui all’art. 101, comma 7bis del Dlgs. 152/2006.
3. Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario in relazione alla peculiarità dello scarico da assimilare, l’istruttoria delle domande di assimilazione si articola come segue:
 - verifica della completezza e correttezza della documentazione prodotta;
 - verifica della coerenza delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico con il ciclo produttivo;

- richiesta ed acquisizione del parere del Gestore, di cui all'art. 3 comma 1 lett.b e lett. c) del Regolamento Regione Campania n.6/2013, in ordine alla idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario nonché alla capacità dell'impianto di depurazione terminale a ricevere e trattare tale tipologia di refluo garantendo il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Il suddetto parere non viene richiesto al Gestore nel caso in cui i reflui da assimilare al domestico provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense ("assimilazione per solo servizi" di cui all'art. 18 comma 1 lett.b1)
- effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per la formulazione dei pareri nell'ambito dell'istruttoria di competenza, laddove ritenuti necessari.

La completezza della documentazione è condizione minima per la procedibilità della domanda di assimilazione.

4. L'EIC, acquisita l'istanza, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale al richiedente, ai sensi dell'art.8 della legge 241/1990, fornendo tutte le informazioni previste nel richiamato articolo.
5. Qualora durante la fase di istruttoria emergesse la esigenza di acquisire chiarimenti e/o documentazione integrativa, l'EIC provvederà ad inoltrare richiesta di integrazione alla ditta, per posta certificata, dando il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta per provvedere. Nella nota di comunicazione di avvio del procedimento e di richiesta di integrazione si rappresenterà che, qualora la ditta non provveda nel termine assegnato, la pratica verrà archiviata, previa comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/1990, concedendo ulteriori 10 giorni per adempiere e/o produrre osservazioni, con contestuale diffida alla ditta ad esercitare e/o attivare scarichi in pubblica fognatura.
6. La richiesta di parere/nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui è trasmessa per posta certificata, unitamente a tutta la documentazione prodotta dall'istante, al Gestore della rete fognaria e del depuratore, che dovrà provvedere a comunicare il proprio assenso con o senza prescrizioni o l'eventuale diniego nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'EIC, nella nota di richiesta di parere, comunica al gestore che il mancato riscontro in detto termine, comporterà l'applicazione del comma 2 dell'art. 17bis "*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*" della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ritenendo il parere del Gestore acquisito favorevolmente in silenzio assenso ed esente da prescrizioni specifiche. Nella eventualità venga adottato dall'EIC un provvedimento autorizzativo allo scarico, senza previa acquisizione del parere del Gestore, il provvedimento verrà trasmesso al Gestore per opportuna conoscenza e per consentire ogni ulteriore valutazione sullo scarico..
7. Il termine concesso al Gestore per il rilascio del parere/nulla osta è interrotto, ai sensi del comma 1 art. 17bis della Legge n.241/1990, qualora il Gestore, nel termine stesso, rappresenti esigenze istruttorie o richieste di integrazioni, approfondimenti e/o modifiche, motivate e formulate in modo puntuale. In tal caso, il parere è reso nei successivi trenta

giorni dalla ricezione degli ulteriori elementi istruttori richiesti; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

8. L'EIC si riserva ogni valutazione sulla necessità di acquisire il suddetto parere laddove ritenga di possedere un sufficiente livello conoscitivo della funzionalità e della capacità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione a ricevere e trattare i reflui scaricati.
9. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il parere negativo rilasciato dal Gestore relativamente alle "assimilazioni per DPR 227/2011" di cui all'art. 16 comma 1 lett.c del presente Regolamento) si concretizza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) del Regolamento Regionale n.6/2013, in un rigetto dell'istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il titolare dell'attività o del legale rappresentante di richiedere l'autorizzazione allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura secondo le modalità e le procedure contenute nel presente Regolamento.
10. Il provvedimento finale di assimilazione conterrà tutte le indicazioni tecniche volte a garantire che lo scarico sia effettuato in conformità alla normativa vigente e senza pregiudizio del sistema ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente; inoltre, potrà contenere prescrizioni e/o limitazioni alle quali l'utente dovrà uniformarsi nel termine perentorio stabilito dal provvedimento, pena l'applicazione dell'art. xxx del presente regolamento.
11. L'istruttoria per il rilascio del provvedimento di assimilazione allo scarico, fatto salve eventuali interruzioni per acquisire integrazioni e/o pareri, dovrà concludersi in 90 giorni decorrenti dalla ricezione della domanda.
12. L'EIC, per l'acquisizione dalla Ditta di chiarimenti/integrazioni e quanto altro utile ai fini dell'istruttoria, nonché di pareri/nulla osta, atti di assenso da parte di altre Amministrazioni e dal Gestore, può indire le Conferenze di Servizi di cui all'art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n.241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*"
13. Ai sensi del Regolamento Regione Campania n.6/2013, il provvedimento di assimilazione allo scarico non ha scadenza temporale e pertanto, nel caso di invarianza delle attività e, comunque, delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio, non occorre chiederne il rinnovo.
14. Nel caso di modifiche non sostanziali di un'attività, già in possesso di un provvedimento di assimilazione al refluo domestico rilasciato dall'EIC, tali da **non** comportare:
 - a) un cambio della tipologia delle attività svolte;
 - b) una modifica significativa delle condizioni che hanno consentito il rilascio da parte dell'EIC del provvedimento di assimilazione;
 - c) il superamento dei parametri quali-quantitativi previsti dalla normativa regionale e di settore

il titolare o il legale rappresentante dell'azienda è tenuto unicamente a comunicare all'EIC le modifiche intervenute utilizzando la modulistica a tal scopo predisposta, come allegata al presente Regolamento.

15. Nel caso di modifiche sostanziali di attività, già in possesso di un provvedimento di assimilazione al refluo domestico rilasciato dall'EIC, tali da determinare almeno una delle variazioni di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente, il titolare, laddove ritenga che continuino a sussistere le condizioni di "assimilabilità, presenta all'EIC, entro 90 giorni dagli eventi che hanno determinato la modifica, nuova istanza di assimilazione secondo le procedure di cui al presente articolo.
16. Nel caso di decesso e/o modifica del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, di cessione/fitto dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale, il titolare, laddove ritenga che continuino a sussistere le condizioni di "assimilabilità, presenta all'EIC, entro 90 giorni dagli eventi che hanno determinato la modifica, istanza di voltura del provvedimento di assimilazione utilizzando la modulistica a tal scopo predisposta, come allegata al presente Regolamento, inoltrandola per pec all'indirizzo di posta elettronica dell'EIC/Distretto territorialmente competente.
17. In caso di modifica sostanziale di attività già in possesso di un provvedimento di assimilazione al refluo domestico rilasciato dall'EIC, la efficacia del provvedimento di assimilazione decade di diritto in assenza di presentazione di nuova istanza di assimilazione, decorsi 90 giorni dagli eventi che hanno determinato le modifiche di cui al precedente comma.

PARTE V – LIMITI DI ACCETTABILITA' PER GLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 20 – Criteri generali sui valori limite di emissione

1. Ai sensi del comma 5 art. 101 del Dlgs. 152/2006, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4 art. 101 del Dlgs. 152/2006, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del presente decreto. L'EIC, in sede di autorizzazione, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4 art. 101 del Dlgs. 152/2006 .
2. Per gli scarichi di sostanze pericolose in pubblica fognatura di cui al comma 1 dell'art. 108 del Dlgs. 152/2006 si applica quanto previsto ai commi 2),3),4),5) e 6) dell'art. 108.
3. Ai sensi del comma 1 art. 107 del Dlgs. 152/2006, ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Dlgs. 152/2006 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'EIC in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione al termine della rete fognaria, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 del Dlgs. 152/2006. Previo parere positivo del Gestore dell'impianto di depurazione terminale a servizio della rete fognaria, potranno essere autorizzati con specifico e motivato provvedimento, in via eccezionale e per particolari condizioni territoriali e socio-economiche, eventuali scarichi in fognatura con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Art. 21 – Limiti di accettabilità per reflui “assimilabili” a quelli domestici

1. I reflui “assimilabili” alle acque reflue domestiche di cui all'art. 3, co. 1 lett. b) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013, che scaricano in pubblica fognatura e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, debbono rispettare, prima di ogni trattamento depurativo, i limiti quali-quantitativi di cui alla Tabella B allegata al Regolamento della Regione Campania n. 6 del 24/09/2013 e per i restanti parametri o sostanze non compresi nella Tabella B, i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per le emissioni in fognatura.

Tabella B - Regolamento Regionale n.6/2013: Limiti di emissione in pubblica fognatura per i reflui "assimilabili" al domestico ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.b del Regolamento Regione Campania n.6/2013, da rispettare prima di ogni trattamento

N.	PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	VALORI LIMITE DI EMISSIONE
1	Portata	mc/giorno	≤ 15
2	PH		5,5-9,5
3	Temperatura	C°	≤ 30°
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 450
7	BOD5	mg/l	≤ 250
8	COD	mg/l	≤ 500
9	Rapporto COD/BOD5	mg/l	≤ 2,2
10	Fosforo Totale	mg/l	≤ 30
11	Azoto Ammoniacale	mg/l	≤ 35
12	Azoto Nitroso	mg/l	≤ 0,6
13	Azoto Nitrico	mg/l	≤ 20
14	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	≤ 30
15	Tensioattivi	mg/l	≤ 15

2. I reflui "assimilabili" alle acque reflue domestiche di cui all'art. 3, co. 1 lett. c) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013, che scaricano in pubblica fognatura e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di ricevere e trattare tale tipologia di refluo, debbono rispettare, prima di ogni trattamento depurativo, i limiti quali-quantitativi di cui alla Tabella 1 allegata al DPR n.227/2011 e per i restanti parametri o sostanze non compresi nella Tabella 1, i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per le emissioni in fognatura.

Tabella 1 – DPR n.227/2011: limiti di emissione in pubblica fognatura per i reflui “assimilabili” al domestico ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. c) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013, da rispettare prima di ogni trattamento depurativo

N.	PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	VALORI LIMITE DI EMISSIONE
1	Portata	mc/giorno	≤ 15
2	PH		5,5-9,5
3	Temperatura	C°	≤ 30°
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 700
7	BOD5	mg/l	≤ 300
8	COD	mg/l	≤ 700
9	Rapporto COD/BOD5	mg/l	≤ 2,2
10	Fosforo Totale	mg/l	≤ 30
11	Azoto Ammoniacale	mg/l	≤ 50
12	Azoto Nitroso	mg/l	≤ 0,6
13	Azoto Nitrico	mg/l	≤ 30
14	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	≤ 40
15	Tensioattivi	mg/l	≤ 20

Art. 22 – Limiti di accettabilità per lo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura

1. I reflui “industriali” di cui all’art. 74 comma 1 lett. h) del Dlgs. 152/2006 e , comunque, i reflui non “assimilati” e/o non in possesso del provvedimento di “assimilazione” ai reflui domestici, che scaricano in pubblica fognatura, debbono rispettare i limiti di emissione di cui alla tab.3 all.5 parte Terza del D.lgs 152/2006 per lo scarico in “rete fognaria”, fatto salve le deroghe adottate dall’EIC, ai sensi dell’art. 107 co. 1 del D.lgs 152/2006 e di cui all’art. 20 comma 3 del presente Regolamento.
2. Qualora la fogna pubblica non scarica in un impianto di depurazione o qualora l’impianto di depurazione, a giudizio del gestore o di qualunque altro organo di controllo, non garantisca l’efficienza depurativa nel rispetto della normativa vigente, l’EIC ha facoltà di autorizzare scarichi di reflui industriali nella pubblica fognatura imponendo quali valori limiti di emissione quelli di cui alla tab.3 all.5 parte Terza del D.lgs 152/2006 per lo scarico in “acque superficiali”, laddove tali scarichi non diano pregiudizio al corpo idrico recettore finale.

PARTE VI – ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO AREE ESTERNE

Art. 23 – Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio aree esterne

1. Sino all' emanazione da parte della Regione Campania della disciplina di cui all'art. 113 del Dlgs. 152/2006, gli scarichi in fognatura pubblica, sia in rete mista che bianca e/o nera, di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e/o delle superfici a copertura delle stesse e di volumi edilizi, nonché le acque di lavaggio delle dette superfici, necessitano di autorizzazione e/o parere dell'EIC secondo le procedure e modalità previste dal presente Regolamento per scarichi di "reflui industriali".
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regione Campania n.6/2013, le acque di ruscellamento superficiale, che colano dalle superfici adibite a tetto e/o che defluiscono lungo le aree esterne, pertinenti ad aree residenziali e/o alle attività rispettanti quanto disciplinato alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del Regolamento Regione Campania n.6/2013, adibite esclusivamente alla sosta (per le ordinarie attività di carico e scarico), al transito e/o al parcheggio, dei residenti, clienti e/o delle maestranze, (es: parcheggi esterni antistanti abitazioni, scuole, uffici pubblici, strade e autostrade e rispettive aree pertinenti), non rientrano nella fattispecie delle acque reflue. Tali scarichi non sono soggetti ad autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura ma al parere preventivo del soggetto gestore della rete fognaria nella quale vengono immesse al fine di verificare la capacità idraulica e funzionale del sistema fognario, depurativo e/o del corpo idrico recettore a ricevere le suddette acque.
3. In relazione alle attività svolte ed al potenziale rischio di dilavamento da superfici impermeabili, scoperte e coperte, di sostanze inquinanti o comunque di sostanze che possono arrecare pregiudizio alla rete fognaria e/o al sistema di depurazione posto al termine della rete fognaria, oppure pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, l'EIC valuta, nei procedimenti di propria competenza relativi agli scarichi di cui al comma 1, gli eventuali trattamenti a cui sottoporre le acque di prima pioggia e/o di seconda pioggia prima del loro scarico in rete fognaria, al fine di assicurare la funzionalità della rete fognaria e del sistema di depurazione nonché la tutela del corpo idrico ricettore finale.
4. Il parere del Gestore della rete fognaria, mista, bianca e/o nera, viene acquisito dall'EIC nei procedimenti di propria competenza.
5. L'EIC, nei procedimenti di propria competenza, ai sensi degli artt. 98 e 99 del Dlgs.152/2006, promuove misure finalizzate a favorire:
 - la restituzione delle acque meteoriche nelle reti drenanti e di scolo naturali al fine di ricaricare le falde, preservare le reti fognarie da sovraccarichi idraulici nonché per tutelare la funzionalità degli impianti di depurazione a servizio delle reti fognarie;



- la previsione di forme di accumulo delle acque meteoriche per laminare le portate scaricate nelle reti fognarie e per consentire il loro utilizzo per usi duali (irrigazione di aree verdi, lavaggio di aree esterne, servizio antincendio, acqua per servizi igienici);
- l'eliminazione degli sprechi e la riduzione dei consumi idrici anche mediante l'incremento della percentuale di acqua riciclata e riutilizzata nei cicli produttivi.

PARTE VII - ONERI PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E PER IL RILASCIO DI PARERI

Art. 24 – Oneri a titolo di “deposito iniziale”

2. Ai sensi dell'art. 124, co. 11 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono a carico del richiedente le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli, sopralluoghi e di quanto altro necessario per la istruttoria delle istanze ed il rilascio dei pareri nell'ambito delle attività di competenza dell' EIC di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b), c), d) del presente Regolamento.
3. Il richiedente all'atto di presentazione dell'istanza è tenuto a versare, a titolo di “deposito iniziale” e quale condizione di procedibilità della domanda, l'importo come determinato dall'EIC e riportato nella tabella allegata al presente Regolamento, nella quale le spese di istruttoria sono differenziate per i diversi tipi di procedimento e per ciascuna Categoria di scarico di cui all'art.5 comma 9 del presente Regolamento.
4. L'EIC, per i procedimenti che terminano con la formulazione di un parere, comunica, in via preliminare, alle Amministrazioni competenti (Provincia, Città Metropolitana di Napoli, Regione, etc) l'obbligo di cui al comma 2 e ogni altra informazione per consentire al richiedente l'adempimento di tale obbligo all'atto della presentazione delle istanze alle suddette Amministrazioni

Art. 25 – Oneri a titolo di “conguaglio finale”

1. L'EIC, completata l'istruttoria e prima del rilascio del provvedimento/parere finale, calcola l'importo definitivo delle spese sostenute sulla base del tariffario di cui alla Tabella allegata al presente Regolamento e, laddove necessaria la liquidazione di un importo a saldo, invita il richiedente al versamento della somma residua. Tale versamento, per i soli procedimenti che terminano con il rilascio di un provvedimento dell'EIC (autorizzazione ex art. 124, assimilazione), è condizione di procedibilità per la consegna al richiedente del provvedimento stesso.
2. Le somme di cui al comma precedente e all'art.23, devono essere corrisposti all' EIC esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente codice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx indicando la causale (versamento a titolo di “deposito iniziale” o di “conguaglio finale”), gli estremi del richiedente e della ditta, l'identificativo del procedimento (n. prot. Xx)
3. Gli utenti sono, altresì, obbligati al pagamento di tutte le altre somme dovute eventualmente ad altri Enti e/o Gestori per le spese di sopralluogo, analisi e controlli che si dovessero rendere necessari nel corso delle istruttorie di competenza di tali soggetti .
4. Ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) n. 3354 del 26 luglio 2016, le spese sostenute dalle Autorità preposte al controllo degli scarichi



ed all'accertamento di illeciti amministrativi e/o penali di cui al Dlgs. 152/2006, non possono essere poste a carico del soggetto destinatario del controllo se i procedimenti di istruttoria, finalizzati al rilascio del provvedimento, si sono definitivamente conclusi, in quanto i costi connessi all'espletamento di un'attività istituzionale non possono che gravare sull'amministrazione competente all'esercizio della relativa funzione, trattandosi di attività espressamente riservata all'Autorità competente e comunque di attività connotata da evidente finalità pubblica.

PARTE VIII - CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Art. 26 – Soggetti tenuti al controllo

1. Ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, l' EIC, in qualità di soggetto competente nella specifica materia ambientale relativa agli scarichi in pubblica fognatura, è "Autorità competente" al controllo degli scarichi in pubblica fognatura;
2. Sono fatte salve le funzioni di controllo e di sorveglianza riservate per legge (ai sensi dell'art. 135 comma 2 del Dlgs. 152/2006 e del Dlgs. 112/1998 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali) ad altre pubbliche Autorità ed organi di Polizia Giudiziaria (Polizia Municipale, Carabinieri del Comando Tutela Ambientale-NOE e del Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo delle Capitanerie di Porto, ARPAC).
3. L'EIC promuove ogni forma di collaborazione con i soggetti e gli organi di polizia di cui al comma precedente, garantendo la massima disponibilità e, laddove richiesto, l'affiancamento nelle attività di controllo sul territorio.

Art. 27 – Accessi ed ispezioni

1. L'EIC, in qualità di "Autorità competente" per il controllo, ed il Gestore, in qualità di soggetto delegato per legge alla effettuazione del Programma di controllo per conto dell'EIC, sono autorizzati, ai sensi dell'art.100 comma 4 e dell'art. 129 del Dlgs. 152/2006, ad effettuare tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e/o nei pareri e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
2. Il titolare dell'attività è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste per le finalità di cui al comma precedente e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico nonché permettere l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie al campionamento del refluo scaricato.
3. All'atto di ogni controllo il titolare della ditta dovrà rendere disponibile tutta la documentazione relativa allo scarico in pubblica fognatura (atti autorizzativi, pareri, verbali di sopralluogo effettuati dalle Autorità competenti al controllo, etc.) nonché la documentazione attestante il corretto smaltimento, ai sensi di legge, degli eventuali rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo.

Art. 28 - Programma di controllo del Gestore

1. Il Gestore del servizio idrico integrato o, comunque, del solo segmento relativo al servizio di fognatura, ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Dlgs. 152/2006, è tenuto ad organizzare un adeguato servizio di controllo sugli scarichi in pubblica fognatura al fine di garantire un Programma di vigilanza che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controllo sul territorio di propria competenza, secondo le modalità previste nel presente Regolamento. La frequenza di controllo dovrà essere tale da non consentirne la prevedibilità da parte dell'utenza. Il gestore del solo segmento fognario può delegare, per le attività di cui al presente comma, il gestore del servizio idrico e/o di depurazione a cui afferiscono gli scarichi in fognatura.
2. Il servizio di controllo organizzato ed eseguito dal Gestore, di cui al comma precedente, garantisce l'EIC rispetto agli obblighi di controllo degli scarichi di cui all'art. 128 comma 1 del Dlgs. 152/2006. L'EIC verifica, periodicamente, l'effettiva esecuzione da parte del Gestore del Programma di controllo; a tal scopo il Gestore è tenuto a trasmettere all'EIC, all'inizio di ogni anno, il Programma e, con cadenza semestrale, una Relazione sui controlli effettuati e sui risultati degli stessi. L'EIC si riserva ogni valutazione e la possibilità di modificare/integrare il Programma nella eventualità riscontri incongruenze con i criteri di cui al presente Regolamento.
3. Il costo per la esecuzione del Programma di controllo, ai sensi dell'art. 25 comma 3 del presente Regolamento, sono posti a carico della tariffa del servizio idrico integrato e non dei soggetti controllati.
4. Il Gestore, nell'ambito del Programma di controllo degli scarichi in pubblica fognatura di cui al comma 1, deve effettuare un numero minimo annuo di determinazioni analitiche sui reflui "industriali" al fine di individuare le concentrazioni degli "inquinanti principali" di cui all'art. 17 dell'Allegato A alla Deliberazione Arera del 28 settembre 2017 n. 665/2017/R/id (COD, SST, N, P in cui N azoto totale può essere assunto pari al valore della concentrazione del parametro TKN-*Total Kjeldahl Nitrogen*) nonché la concentrazione degli ulteriori parametri ed "inquinanti specifici" come inseriti nel Programma di controllo redatto dal Gestore ed individuati in relazione alle diverse tipologie di attività secondo i criteri di cui al successivo articolo 29, nonché quelli eventualmente indicati dall'EIC per particolari processi produttivi. Il Gestore, nell'ambito dei controlli analitici di cui al presente comma, deve eseguire anche un controllo sulla regolarità tecnico-amministrativa dello scarico, sul rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o di assimilazione nonché sulle condizioni che determinano lo scarico.
5. Il numero minimo di determinazioni analitiche sul refluo "industriale" scaricato in pubblica fognatura che il Gestore deve eseguire è individuato sulla base dei volumi scaricati e della classificazione degli scarichi di cui al precedente art. 5 comma 9, tenendo conto della tabella di seguito riportata come estratta dall'art. 28.3 dell'Allegato A alla Deliberazione Arera del 28 settembre 2017 n. 665/2017/R/idr, (TICS - Testo Integrato Corrispettivi Servizio Idrico); nei casi in cui il volume massimo giornaliero e il volume annuo scaricato dalla utenza industriale ricadono in classi di obbligo diverse, si applica la condizione più stringente:

Volume scaricato*	Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con assenza di sostanze pericolose	Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con presenza di sostanze pericolose
≤ 15 mc/gg e ≤ 3.000 mc/anno	1	2
16-100 mc/gg o 3.001-25.000 mc/anno	1	2
101-400 mc/gg o 25.001-100.000 mc/anno	2	3
> 400 mc/gg o > 100.000 mc/anno	3	4

* Ai fini della presente tabella, per volume scaricato si intende il volume massimo giornaliero o il volume annuo, come risultanti dalla fatturazione emessa riferita al più recente anno solare.

6. Il Gestore, nell'ambito del Programma di controlli di cui al comma 1, effettua un controllo analitico sugli scarichi assimilati al refluo domestico mediante "provvedimento di assimilazione" di cui all'art.18 del presente Regolamento, con cadenza "biennale" secondo i criteri di analisi di cui al precedente comma 5, fatto salvi gli scarichi di cui alla lett. b comma 1 art. 3 del Regolamento Regionale n.6/2013 (scarichi solo servizi igienici, cucine e mense) per i quali non sussiste obbligo di controllo analitico da parte del Gestore ma di soli controlli, diffusi sul territorio, periodici ed imparziali, per la verifica delle condizioni di assimilabilità.
7. Per gli scarichi "assimilati" al refluo domestico ai sensi della lettera a) comma 1 art. 3 del Regolamento Regionale n.6/2013 (scarichi Tab. A) e di cui all'art. 101 comma 7 lett.a), b), c), d), f), non sussiste obbligo di controllo analitico da parte del Gestore ma di soli controlli, diffusi sul territorio, periodici ed imparziali per la verifica delle condizioni di assimilabilità e degli eventuali parametri quantitativi e qualitativi previsti dalle richiamate normative o dai Regolamenti adottati dal Gestore.
8. Le analisi condotte nell'ambito del Programma di controllo di cui al presente articolo, possono essere utilizzate dal Gestore per il raggiungimento del numero minimo di determinazioni analitiche sugli scarichi industriali di cui all'art. 28 dell'Allegato A alla Deliberazione Arera del 28 settembre 2017 n. 665/2017/R/idr, (recante le disposizioni per la definizione dell'articolazione tariffaria da applicare agli utenti del servizio idrico integrato, cosiddetto TICS - Testo Integrato Corrispettivi Servizio Idrico), ai sensi del comma 6 del richiamato articolo.

Art. 29 – Attività di autocontrollo del titolare dello scarico

1. Fermo restando l'obbligo, in capo al titolare dello scarico, di rispettare costantemente tutti i parametri imposti dalla normativa nazionale e regionale o quelli prescritti dall'EIC nel provvedimento di autorizzazione, di assimilazione o nel parere, il titolare della Ditta è obbligato ad eseguire, a propria cura e spese, un'adeguata attività di "autocontrollo" della qualità del refluo scaricato in fognatura secondo le tempistiche minime e le modalità indicate nel provvedimento autorizzativo, di assimilazione o nel parere rilasciato dall'EIC, al fine di monitorare la efficienza dei sistemi di trattamento, a cui sono eventualmente sottoposti i reflui prima del loro scarico in fognatura, nonché il costante rispetto dei limiti di emissioni in fognatura come prescritti dall'EIC.
2. L'EIC, per determinate situazioni di qualità e/o di volume di refluo scaricato in fognatura, può prescrivere anche un "autocontrollo" sul refluo prima che sia sottoposto a qualsiasi trattamento (controllo sul refluo "tal quale") e/o in uscita dall'impianto di trattamento nonché l'installazione e la gestione di sistemi di controlli in automatico e l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'art. 131 per gli scarichi di sostanze pericolose.
3. Ai sensi dell'art. 27 comma 2 dell'Allegato A alla Deliberazione Arera del 28 settembre 2017 n. 665/2017/R/idr, (TICS - Testo Integrato Corrispettivi Servizio Idrico), nei casi in cui il volume scaricato sia diverso dal volume prelevato dall'acquedotto per effetto dell'esistenza di punti di attingimento privati (pozzi) o per effetto di processi produttivi che diminuiscono o aumentano le quantità di refluo scaricato, la contabilizzazione dei volumi scaricati è determinata con le modalità seguenti:
 - a) idonea misurazione eseguita sul punto di scarico mediante installazione di un misuratore allo scarico, i cui oneri di installazione sono coperti dall'utente industriale ai sensi dell'art. 27 comma 3 del richiamato Allegato A alla Deliberazione n.665/2017, su richiesta:
 - del Gestore, previo accordo con l'EIC, per scarichi con volume minimo giornaliero superiore a 15 mc/giorno o volume annuo superiore a 3000 mc/anno e, in ogni caso, quando ritenuto opportuno per motivi tecnici o ambientali;
 - dell'utente industriale negli altri casi,
 - b) mediante stima ragionevole e motivata, previa autorizzazione dell'EIC e secondo le modalità dal medesimo stabilite.
4. Le analisi condotte dal titolare dello scarico in regime di "autocontrollo" di cui al presente articolo, possono essere utilizzate dal Gestore per il raggiungimento del numero minimo di determinazioni analitiche sugli scarichi industriali di cui all'art. 28 dell'Allegato A alla Deliberazione Arera del 28 settembre 2017 n. 665/2017/R/idr, (recante le disposizioni per la definizione dell'articolazione tariffaria da applicare agli utenti del servizio idrico integrato, cosiddetto TICS - Testo Integrato Corrispettivi Servizio Idrico), ai sensi del comma 5 del richiamato articolo.

5. I parametri minimi di qualità chimico-fisici da monitorare in “autocontrollo” sono quelli indicati nel provvedimento autorizzativo, di assimilazione o nel parere rilasciato dall’EIC, individuati, secondo le indicazioni di cui alla tabella “Parametri controlli” allegata al presente Regolamento, con riferimento ai parametri di cui alla tab.3 Allegato 5 parte Terza del Dlgs.152/2006 ed in funzione della tipologia di attività produttiva, fatto salve specifiche valutazioni dell’EIC per particolari processi produttivi e di lavorazione o in relazione a determinati obblighi di legge.

PARTE IX – REGIME SANZIONATORIO ED ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 30 - Inosservanza delle prescrizioni

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 107 e comma 4 art. 108 del Dlgs. 152/2006, qualsiasi inosservanza, inadempienza o modifica delle condizioni, disposizioni, direttive, norme tecniche e regolamentarie formulate dall'EIC e/o dal Gestore e riportate all'interno di un provvedimento autorizzativo, di assimilazione o parere, il cui rispetto è stato inserito in detti provvedimenti per costituire obblighi in capo al titolare dello scarico, si qualifica come inosservanza delle prescrizioni imposte dall'EIC nei provvedimenti/pareri rilasciati; in particolare si configura come inosservanza delle prescrizioni:
 - Il superamento dei limiti imposti di emissione in pubblica fognatura;
 - l'inosservanza di prescrizioni riferite ai punti di allaccio alla pubblica fognatura;
 - l'esecuzione dell'autocontrollo sugli scarichi, di cui al precedente art. 29, in difformità alle tempistiche e modalità prescritte dall'EIC;
 - il mancato rispetto di eventuali obblighi imposti sulla manutenzione degli impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento, nonché sulla gestione dei rifiuti liquidi;
 - l'inosservanza di limitazioni imposte sul ciclo produttivo e sulla natura degli scarichi;
 - Il mancato rispetto di ogni altra prescrizione riportata nel provvedimento o nel parere rilasciato dall'EIC nonché nel presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 130 del Dlgs.152/2006 e fatto salvo l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V della parte terza del Dlgs. 152/2006, l'EIC, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti/pareri rilasciati e di cui al comma 1, procede, secondo la gravità dell'infrazione, a comunicare al titolare dello scarico:
 - a) una diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità e inosservanze rilevate;
 - b) una diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità e inosservanze rilevate e la contestuale sospensione del provvedimento per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione;
 - c) la revoca del provvedimento o parere in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida nonché in caso di reiterate violazioni che

possano determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione.

3. Se il provvedimento autorizzativo o di assimilazione è stato rilasciato dall'EIC, esso provvede direttamente a comunicare al titolare dello scarico le diffide e/o la revoca di cui al comma precedente; nel caso di inosservanza di prescrizioni inserite all'interno di un parere, l'EIC provvede a comunicare all'Autorità competente all'adozione del provvedimento autorizzativo (Provincia, Città Metropolitana, Regione) la richiesta di diffida e/o revoca del titolo autorizzativo allo scarico in pubblica fognatura.
4. Il titolare dello scarico è tenuto, a seguito della diffida e nel termine concesso per provvedere, a porre in essere ogni attività ed intervento per rimuovere le inosservanze e difformità rilevate, nonché adempiere a quanto altro richiesto dall'EIC nella comunicazione di diffida, dando immediata comunicazione all'EIC dei provvedimenti che intenderà adottare; una volta eliminate le irregolarità, il titolare dovrà darne comunicazione all'EIC.

Art. 31 – Regime sanzionatorio amministrativo e penale relativo agli scarichi in pubblica fognatura

1. Il regime sanzionatorio per i casi di illeciti amministrativi e di reati penali conseguenti all'inosservanza di norme in materia di scarichi in pubblica fognatura è regolamentato al Capo I - Sanzioni amministrative (artt. da 133 a 136) ed al Capo II - Sanzioni penali (art. da 137 a 140) del Titolo V della Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'inosservanza di norme in materia di scarichi in pubblica fognatura, salvo che il fatto costituisca reato, sono determinate dalle seguenti azioni e condotte:
 - effettuare uno scarico in pubblica fognatura di un:
 - refluo "industriale" ;
 - refluo "assimilabile" al refluo domestico, di cui all'art. 18 del presente Regolamento, in assenza del "provvedimento di assimilazione";
 - refluo "assimilato" al refluo domestico ai sensi del Regolamento Regionale n.6/2013 di cui all'art.3 comma 1 lett.a o dell'art. 101 comma 7 lett. a), b), c), d) non in possesso delle richieste condizioni di assimilabilità

che supera i valori limiti di emissione fissati nella tab.3 Allegato 5 alla parte terza del Dlgs, 152/2006 per gli scarichi in pubblica fognatura oppure i diversi valori limiti stabiliti dall'EIC a norma dell'art. 107 comma 1 (art. 133 comma 1 – sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro);

- aprire o effettuare uno scarico in pubblica fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche di cui alla lett. f comma 7 art. 101 del Dlgs. 152/006 (scarichi di attività termali) in assenza del titolo autorizzativo AUA oppure mantenere tale scarico dopo la sospensione o revoca del provvedimento (art. 133 comma 2 – sanzione amministrativa da 6.000 a 60.000 euro);

- effettuare o mantenere uno scarico in pubblica fognatura senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione/assimilazione/parere o fissate nel presente Regolamento (art. 133 comma 3 – sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro);
 - violazione della disciplina, laddove adottata dalla Regione Campania, sulle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia di cui all'art.113 del Dlgs. 152/2006 (art. 133 comma 1 lett. b) - sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro).
3. I reati penali (contravvenzioni) e le relative sanzioni penali (arresto e ammenda) conseguenti all'inosservanza di norme in materia di scarichi in pubblica fognatura sono determinate dalle seguenti azioni e condotte:
- aprire o effettuare nuovi scarichi in pubblica fognatura di un:
 - reflu "industriale" ;
 - reflu "assimilabile" al reflu domestico, di cui all'art. 18 del presente Regolamento, in assenza del "provvedimento di assimilazione";
 - reflu "assimilato" al reflu domestico ai sensi del Regolamento Regionale n.6/2013 di cui all'art.3 comma 1 lett.a o dell'art. 101 comma 7 lett. a), b), c), d) non in possesso delle richieste condizioni di assimilabilità

in assenza del titolo autorizzativo (AUA, AIA, etc) oppure mantenere tale scarico dopo la sospensione o revoca del provvedimento (art. 137 comma 1 – arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.500 a 10.000 euro);

- la condotta sopra descritta riguardante gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Dlgs. 152/2006 ((art. 137 comma 2 – arresto da 3 mesi a 3 anni o ammenda da 5.000 a 52.000 euro);
- effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Dlgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni del provvedimento autorizzativo/parere a norma degli art. 107 comma 1 e 108 comma 4 (art. 137 comma 3 – arresto fino a 2 anni);
- violare le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'art. 131 del Dlgs. 152/2006 ((art. 137 comma 4 – arresto fino a 2 anni);
- superare, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali ed in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Dlgs. 152/2006, i valori limite fissati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del Dlgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dall'EIC a norma dell'articolo 107, comma 1, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (art. 137 comma 5 - arresto fino a 2 anni e ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro; se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da 6 mesi a 3 anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.);

- Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (art. 137 comma 8 - arresto fino a 2 anni). Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale;
- violazione della disciplina, laddove adottata dalla Regione Campania, sulle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia di cui all'art.113 comma 3 del Dlgs. 152/2006 (art. 137 comma 9 - arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.500 a 10.000 euro).

Art. 32 – Atti di accertamento degli illeciti amministrativi

1. L'EIC, quale Autorità competente al controllo degli scarichi in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento e quale organo addetto al controllo sull'osservanza delle prescrizioni inserite nei provvedimenti autorizzativi, di assimilazione o nei pareri relativi a scarichi in pubblica fognatura per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, esercita, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689 del 24/11/1981, le funzioni di organo accertatore degli illeciti amministrativi di cui all'art. 31 comma 2 del presente Regolamento, fatte salve le funzioni di controllo ed accertamento di illeciti amministrativi e penali attribuite ad altre pubbliche Autorità ed Amministrazioni.
2. Per l'accertamento delle violazioni di propria competenza, l'EIC può assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica nonché all'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dal presente Regolamento ai sensi delle leggi vigenti.
3. L'accertamento mediante analisi di campioni di refluo avviene secondo le modalità dell'art. 15 della Legge n.689/1981
4. La contestazione della violazione avviene secondo quanto previsto dall'art. 14 della Legge n.689/1981, utilizzando il modello di "Verbale di accertamento e contestazione" allegato al presente Regolamento. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente (contestazione immediata) tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido, ai sensi dell'art. 6 della Legge n.689/1981, al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone obbligate in solido al pagamento della somma, gli estremi della violazione debbono essere notificati (notificazione) agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero,

qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

5. Ai sensi dell'art. 135 comma 1 del Dlgs. 152/2006, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 e seguenti della Legge n.689/1981, la Regione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 133 comma 8 del Dlgs. 152/2006 per le quali è competente il Comune.
6. L'EIC, terminate le operazioni di accertamento e di contestazione immediata e/o notificazione, al fine di consentire l'attivazione delle procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma precedente, trasmette all'Ufficio Regionale competente o al Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, copia del Verbale di accertamento e di notificazione nonché un Rapporto sulle operazioni condotte con la prova delle eseguite contestazioni, entro e non oltre 15 gg dalla data della contestazione o notificazione della violazione.
7. Il Gestore, nell'ambito delle attività di controllo di cui all'art. 28 del presente Regolamento, può svolgere le funzioni di organo accertatore degli illeciti amministrativi di cui all'art. 31 comma 2 del presente Regolamento. L'EIC, una volta acquisito dal Gestore il verbale del sopralluogo ed il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni, procede alla notifica al trasgressore ed alla persona obbligata in solido, ai sensi dell'art. 6 della Legge n.689/1981, al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. L'EIC, terminate le operazioni di notifica, trasmette all'Ufficio Regionale competente o al Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, copia del Verbale di accertamento e di notificazione nonché un Rapporto sulle operazioni condotte con la prova delle eseguite contestazioni, entro e non oltre 15 gg dalla data della contestazione o notificazione della violazione.
8. Qualora l'accertamento della violazione sia stata effettuata da un altro organo accertatore o Autorità competente al controllo, l'EIC, una volta acquisito il verbale del sopralluogo e/o il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni, avvia le procedure di diffida, sospensione, fino all'eventuale revoca, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 152/2006 e di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

PARTE X – DEFINIZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 33 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, ferme le definizioni di cui all'art. 74 del d.lgs. n. 152/2006 e quelle dell'art. 2 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, si intende per:

- Codice Ambientale: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.;
- D.G.R.C. 168/2016: Delibera di Giunta Regionale 26 aprile 2016, n. 168 avente ad oggetto "DPR. 13 marzo 2013 n.59 – Approvazione Guida operativa delle procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e modello unico regionale di istanza";
- DPR 59/2013: il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- Regolamento Regionale: il Regolamento della Regione Campania 24 settembre 2013, n. 6 pubblicato sul BURC n. 52 del 30 settembre 2013.
- Servizio Idrico Integrato (S.I.I.): l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue urbane;
- Gestore rete fognaria: il gestore affidatario del s.i.i. o, in sua assenza, il gestore attuale della rete fognaria interessata dallo scarico;
- Gestore impianto depurazione: il gestore affidatario del s.i.i. o, in sua assenza, il gestore attuale dell'impianto di depurazione tributario della rete fognaria interessata dallo scarico;
- L.R. n. 15/2015: Legge Regionale della Campania 2 dicembre 2015, n. 15 avente ad oggetto "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano" come modificata dalla Legge Regionale della Campania 2 agosto 2018, n. 26;
- Regolamento di fognatura e depurazione: Il Regolamento del Servizio fognatura ovvero del servizio depurazione adottato dal gestore della rete fognaria ovvero dal gestore dell'impianto di depurazione o dal gestore del servizio idrico integrato ove individuato;
- Regolamento del servizio idrico: Il Regolamento del Servizio Idrico adottato dal gestore del servizio idrico integrato ove individuato ovvero dal gestore del servizio idrico;
- Titolare o titolare dello scarico: il titolare dell'attività da cui origina lo scarico individuato nel titolare dell'impresa individuale o nel rappresentante legale della società;
- Richiedente: il titolare di cui al precedente punto;
- Permesso di allacciamento: Nulla Osta del Gestore ai fini dell'esecuzione dei lavori di allacciamento alla pubblica fognatura;
- Dichiarazione sostitutiva: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000;
- A.I.A.: Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Codice Ambientale come modificato dal d.lgs. 128/2010;
- AUA.: Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

Art. 34 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e comporta l'abrogazione di tutti i Regolamenti adottati dalle sopresse Autorità di Ambito di cui alla abrogata legge Regione Campania n.14 del 1 maggio 1997.
2. L'EIC si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento al fine di migliorarne i contenuti nell'obiettivo di una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dei procedimenti, nonché per recepire modifiche alla normativa nazionale, regionale o per renderla conforme alle direttive dell'ARERA.
3. Al fine di verificare ed ottimizzare la fase esecutiva del presente Regolamento il Comitato Esecutivo da mandato al Direttore Generale di procedere, entro 180 giorni dalla sua approvazione, alla predisposizione di una relazione sullo stato di attuazione.
4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.



ALLEGATO 1

Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Sarnese - Vesuviano

Città	Provincia	Città	Provincia
ANACAPRI	Napoli	VISCIANO	Napoli
BOSCOREALE	Napoli	VOLLA	Napoli
BOSCOTRECASE	Napoli	ANGRI	Salerno
BRUSCIANO	Napoli	BRACIGLIANO	Salerno
CAMPOSANO	Napoli	CALVANICO	Salerno
CAPRI	Napoli	CASTEL S. GIORGIO	Salerno
CARBONARA DI NOLA	Napoli	CORBARA	Salerno
CASALNUOVO DI NAPOLI	Napoli	FISCIANO	Salerno
CASAMARCIANO	Napoli	MERCATO S. SEVERINO	Salerno
CASOLA DI NAPOLI	Napoli	NOCERA INFERIORE	Salerno
CASTELLAMMARE DI STABIA	Napoli	NOCERA SUPERIORE	Salerno
CASTELLO DI CISTERNA	Napoli	PAGANI	Salerno
CERCOLA	Napoli	ROCCAPIEMONTE	Salerno
CICCIANO	Napoli	SARNO	Salerno
CIMITILE	Napoli	SCAFATI	Salerno
COMIZIANO	Napoli	SIANO	Salerno
ERGOLANO	Napoli	S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO	Salerno
GRAGNANO	Napoli	S. MARZANO SUL SARNO	Salerno
LETTERE	Napoli	S. VALENTINO TORIO	Salerno
LIVERI	Napoli		
MARIGLIANELLA	Napoli		
MARIGLIANO	Napoli		
MASSA DI SOMMA	Napoli		
MASSA LUBRENSE	Napoli		
META	Napoli		
NOLA	Napoli		
OTTAVIANO	Napoli		
PALMA CAMPANIA	Napoli		
PIANO DI SORRENTO	Napoli		
PIMONTE	Napoli		
POGGIOMARINO	Napoli		
POLLENA TROCCHIA	Napoli		
POMIGLIANO D'ARCO	Napoli		
POMPEI	Napoli		
PORTICI	Napoli		
ROCCARAINOLA	Napoli		
SAVIANO	Napoli		
SCISCIANO	Napoli		
SOMMA VESUVIANA	Napoli		
SORRENTO	Napoli		
STRIANO	Napoli		
S. AGNELLO	Napoli		
S. ANASTASIA	Napoli		
S. ANTONIO ABATE	Napoli		
S. GENNARO VESUVIANO	Napoli		
S. GIORGIO A CREMANO	Napoli		
S. GIUSEPPE VESUVIANO	Napoli		
S. MARIA LA CARITÀ	Napoli		
S. PAOLO BELSITO	Napoli		
S. SEBASTIANO AL VESUVIO	Napoli		
S. VITALIANO	Napoli		
TERZIGNO	Napoli		
TORRE ANNUNZIATA	Napoli		
TORRE DEL GRECO	Napoli		
TRECASE	Napoli		
TUFINO	Napoli		
VICO EQUENSE	Napoli		



Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Sele

Città Provincia

CALABRITTO Avellino
SENERCHIA Avellino
AGEROLA Napoli
ACERNO Salerno
AGROPOLI Salerno
ALBANELLA Salerno
ALFANO Salerno
ALTAVILLA SILENTINA Salerno
AMALFI Salerno
AQUARA Salerno
ASCEA Salerno
ATENA LUCANA Salerno
ATRANI Salerno
AULETTA Salerno
BARONISSI Salerno
BATTIPAGLIA Salerno
BELLIZZI Salerno
BELLOSGUARDO Salerno
BUCCINO Salerno
BUONABITACOLO Salerno
CAGGIANO Salerno
CAMEROTA Salerno
CAMPAGNA Salerno
CAMPORA Salerno
CANNALONGA Salerno
CAPACCIO Salerno
CASALBUONO Salerno
CASALETTO SPARTANO Salerno
CASAL VELINO Salerno
CASELLE IN PITTARI Salerno
CASTEL S. LORENZO Salerno
CASTELCIVITA Salerno
CASTELLABATE Salerno
CASTELNUOVO CILENTO Salerno
CASTELNUOVO DI CONZA Salerno
CASTIGLIONE DEI GENOVESI Salerno
CAVA DE' TIRRENI Salerno
CELLE DI BULGHERIA Salerno
CENTOLA Salerno
CERASO Salerno
CETARA Salerno
CICERALE Salerno
COLLIANO Salerno
CONCA DEI MARINI Salerno
CONTRONE Salerno
CONTURSI TERME Salerno
CORLETO MONFORTE Salerno
CUCCARO VETERE Salerno
EBOLI Salerno
FELITTO Salerno
FURORE Salerno
FUTANI Salerno
GIFFONI SEI CASALI Salerno
GIFFONI VALLE PIANA Salerno
GIOI Salerno
GIUNGANO Salerno
ISPANI Salerno
LAUREANA CILENTO Salerno

Città Provincia

LAURINO Salerno
LAURITO Salerno
LAVIANO Salerno
LUSTRA Salerno
MAGLIANO VETERE Salerno
MAIORI Salerno
MINORI Salerno
MOIO DELLA CIVITELLA Salerno
MONTANO ANTILIA Salerno
MONTE S. GIACOMO Salerno
MONTECORICE Salerno
MONTECORVINO PUGLIANO Salerno
MONTECORVINO ROVELLA Salerno
MONTEFORTE CILENTO Salerno
MONTESANO SULLA MARCELLANA Salerno
MORIGERATI Salerno
NOVI VELIA Salerno
OGLIASTRO CILENTO Salerno
OLEVANO SUL TUSCIANO Salerno
OLIVETO CITRA Salerno
OMIGNANO Salerno
ORRIA Salerno
OTTATI Salerno
PADULA Salerno
PALOMONTE Salerno
PELLEZZANO Salerno
PERDIFUMO Salerno
PERITO Salerno
PERTOSA Salerno
PETINA Salerno
PIAGGINE Salerno
PISCIOTTA Salerno
POLLA Salerno
POLLICA Salerno
PONTECAGNANO FAIANO Salerno
POSITANO Salerno
POSTIGLIONE Salerno
PRAIANO Salerno
PRIGNANO CILENTO Salerno
RAVELLO Salerno
RICIGLIANO Salerno
ROCCADASPIDE Salerno
ROCCAGLIORIOSA Salerno
ROFRANO Salerno
ROMAGNANO AL MONTE Salerno
ROSCIGNO Salerno
RUTINO Salerno
SACCO Salerno
SALA CONSILINA Salerno
SALENTO Salerno
SALERNO Salerno
SALVITELLE Salerno
SANTOMENNA Salerno
SANZA Salerno
SAPRI Salerno
SASSANO Salerno
SCALA Salerno
SERRAMEZZANA Salerno



SERRE Salerno
SESSA CILENTO Salerno
SICIGNANO DEGLI ALBURNI Salerno
STELLA CILENTO Salerno
STIO Salerno
S. ANGELO A FASANELLA Salerno
S. ARSENIO Salerno
S. CIPIANO PICENTINO Salerno
S. GIOVANNI A PIRO Salerno
S. GREGORIO MAGNO Salerno
S. MANGO PIEMONTE Salerno
S. MARINA Salerno
S. MAURO CILENTO Salerno
S. MAURO LA BRUCA Salerno
S. PIETRO AL TANAGRO Salerno
S. RUFO Salerno
TEGGIANO Salerno
TORCHIARA Salerno
TORRACA Salerno
TORRE ORSAIA Salerno
TORTORELLA Salerno
TRAMONTI Salerno
TRENTINARA Salerno
VALLE DELL'ANGELO Salerno
VALLO DELLA LUCANIA Salerno
VALVA Salerno
VIBONATI Salerno
VIETRI SUL MARE Salerno



Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Terra di Lavoro

Città Provincia
 AILANO Caserta
 ALIFE Caserta
 ALVIGNANO Caserta
 ARIENZO Caserta
 AVERSA Caserta
 BAIA E LATINA Caserta
 BELLONA Caserta
 CAIANELLO Caserta
 CAIAZZO Caserta
 CALVI RISORTA Caserta
 CAMIGLIANO Caserta
 CANCELLO ED ARNONE Caserta
 CAPODRISE Caserta
 CAPRIATI A VOLTURNO Caserta
 CAPUA Caserta
 CARINARO Caserta
 CARINOLA Caserta
 CASAGIOVE Caserta
 CASAL DI PRINCIPE Caserta
 CASALUCE Caserta
 CASAPESENNA Caserta
 CASAPULLA Caserta
 CASERTA Caserta
 CASTEL CAMPAGNANO Caserta
 CASTEL DI SASSO Caserta
 CASTEL MORRONE Caserta
 CASTEL VOLTURNO Caserta
 CASTELLO DEL MATESE Caserta
 CELLOLE Caserta
 CERVINO Caserta
 CESA Caserta
 CIORLANO Caserta
 CONCA DELLA CAMPANIA Caserta
 CURTI Caserta
 DRAGONI Caserta
 FALCIANO DEL MASSICO Caserta
 FONTEGRECA Caserta
 FORMICOLA Caserta
 FRANCOLISE Caserta
 FRIGNANO Caserta
 GALLO Caserta
 GALLUCCIO Caserta
 GIANO VETUSTO Caserta
 GIOIA SANNITICA Caserta
 GRAZZANISE Caserta
 GRICIGNANO DI AVERSA Caserta
 LETINO Caserta
 LIBERI Caserta
 LUSCIANO Caserta
 MACERATA CAMPANIA Caserta
 MADDALONI Caserta
 MARCIANISE Caserta
 MARZANO APPIO Caserta
 MIGNANO MONTE LUNGO Caserta
 MONDRAGONE Caserta
 ORTA DI ATELLA Caserta
 PARETE Caserta
 PASTORANO Caserta

Città Provincia
 PIANA DI MONTE VERNA Caserta
 PIEDIMONTE MATESE Caserta
 PIETRAMELARA Caserta
 PIETRAVAIRANO Caserta
 PIGNATARO MAGGIORE Caserta
 PONTELATONE Caserta
 PORTICO DI CASERTA Caserta
 PRATA SANNITA Caserta
 PRATELLA Caserta
 PRESENZANO Caserta
 RAVISCANINA Caserta
 RECALE Caserta
 RIARDO Caserta
 ROCCA D'EVANDRO Caserta
 ROCCAMONFINA Caserta
 ROCCAROMANA Caserta
 ROCCHETTA E CROCE Caserta
 RUVIANO Caserta
 SESSA AURUNCA Caserta
 SPARANISE Caserta
 SUCCIVO Caserta
 S. ANGELO D'ALIFE Caserta
 S. ARPINO Caserta
 S. CIPRIANO D'AVERSA Caserta
 S. FELICE A CANCELLO Caserta
 S. GREGORIO MATESE Caserta
 S. MARCELLINO Caserta
 S. MARCO EVANGELISTA Caserta
 S. MARIA A VICO Caserta
 S. MARIA CAPUA VETERE Caserta
 S. MARIA LA FOSSA Caserta
 S. NICOLA LA STRADA Caserta
 S. PIETRO INFINE Caserta
 S. POTITO SANNITICO Caserta
 S. PRISCO Caserta
 S. TAMMARO Caserta
 TEANO Caserta
 TEVEROLA Caserta
 TORA E PICCILLI Caserta
 TRENTOLA-DUCENTA Caserta
 VAIRANO PATENORA Caserta
 VALLE AGRICOLA Caserta
 VALLE DI MADDALONI Caserta
 VILLA DI BRIANO Caserta
 VILLA LITERNO Caserta
 VITULAZIO Caserta



Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Napoli

Città Provincia

ACERRA Napoli
 AFRAGOLA Napoli
 ARZANO Napoli
 BACOLI Napoli
 BARANO D'ISCHIA Napoli
 CAIVANO Napoli
 CALVIZZANO Napoli
 CARDITO Napoli
 CASAMICCIOLA TERME Napoli
 CASANDRINO Napoli
 CASAVATORE Napoli
 CASORIA Napoli
 CRISPANO Napoli
 FORIO D'ISCHIA Napoli
 FRATTAMAGGIORE Napoli
 FRATTAMINORE Napoli
 GIUGLIANO IN CAMPANIA Napoli
 GRUMO NEVANO Napoli
 ISCHIA Napoli
 LACCO AMENO Napoli
 MARANO DI NAPOLI Napoli
 MELITO DI NAPOLI Napoli
 MONTE DI PROCIDA Napoli
 MUGNANO DI NAPOLI Napoli
 NAPOLI Napoli
 POZZUOLI Napoli
 PROCIDA Napoli
 QUALIANO Napoli
 QUARTO Napoli
 SERRARA FONTANA Napoli
 S. ANTIMO Napoli
 VILLARICCA Napoli



Allegato A

Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Calore Irpino

Città Provincia

AIELLO DEL SABATO Avellino
 ALTAVILLA IRPINA Avellino
 ANDRETTA Avellino
 AQUILONIA Avellino
 ARIANO IRPINO Avellino
 ATRIPALDA Avellino
 AVELLA Avellino
 AVELLINO Avellino
 BAGNOLI IRPINO Avellino
 BAIANO Avellino
 BISACCIA Avellino
 BONITO Avellino
 CAIRANO Avellino
 CALTIRI Avellino
 CANDIDA Avellino
 CAPOSELE Avellino
 CAPRIGLIA IRPINA Avellino
 CARIFE Avellino
 CASALBORE Avellino
 CASSANO IRPINO Avellino
 CASTEL BARONIA Avellino
 CASTELFRANCI Avellino
 CASTELVETERE SUL CALORE Avellino,
 CERVINARA Avellino
 CESINALI Avellino
 CHIANCHE Avellino
 CHIUSANO DI S. DOMENICO Avellino
 CONTRADA Avellino
 CONZA DELLA CAMPANIA Avellino
 DOMICELLA Avellino
 FLUMERI Avellino
 FONTANAROSA Avellino
 FORINO Avellino
 FRIGENTO Avellino
 GESUALDO Avellino
 GRECI Avellino
 GROTAMINARDA Avellino
 GROTTOLIELLA Avellino
 GUARDIA LOMBARDI Avellino
 LACEDONIA Avellino
 LAPIO Avellino
 LAURO Avellino
 LIONI Avellino
 LUOGOSANO Avellino
 MANOCALZATI Avellino
 MARZANO DI NOLA Avellino
 MELITO IRPINO Avellino
 MERCOGLIANO Avellino
 MIRABELLA ECLANO Avellino
 MONTAGUTO Avellino
 MONTECALVO IRPINO Avellino
 MONTEFALCIONE Avellino
 MONTEFORTE IRPINO Avellino
 MONTEFREDANE Avellino
 TREVICO Avellino
 TUFO Avellino
 VALIATA Avellino

Città Provincia

MONTEFUSCO Avellino
 MONTELLA Avellino
 MONTEMARANO Avellino
 MONTEMILETTO Avellino
 MONTEVERDE Avellino
 MONTORO INFERIORE Avellino
 MONTORO SUPERIORE Avellino
 MORRA DE SANCTIS Avellino
 MOSCHIANO Avellino
 MUGNANO DEL CARDINALE Avellino
 NUSCO Avellino
 OSPEDALETTO D'ALPINOLO Avellino
 PAGO DEL VALLO DI LAURO Avellino
 PAROLISE Avellino
 PATERNOPOLI Avellino
 PETRURO IRPINO Avellino
 PIETRADEFUSI Avellino
 PIETRASTORNINA Avellino
 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA Avellino
 PRATOLA SERRA Avellino
 QUADRELLE Avellino
 QUINDICI Avellino
 ROCCA S.FELICE Avellino
 ROCCABASCERANA Avellino
 ROTONDI Avellino
 SALZA IRPINA Avellino
 SAVIGNANO IRPINO Avellino
 SCAMPITELLA Avellino
 SERINO Avellino
 SIRIGNANO Avellino
 SOLOFRA Avellino
 SORBO SERPICO Avellino
 SPERONE Avellino
 STURNO Avellino
 SUMMONTE Avellino
 S. ANDREA DI CONZA Avellino
 S. ANGELO A SCALA Avellino
 S. ANGELO ALL'ESCA Avellino
 S. ANGELO DEI LOMBARDI Avellino
 S. LUCIA DI SERINO Avellino
 S. MANGO SUL CALORE Avellino
 S. MARTINO VALLE CAUDINA Avellino
 S. MICHELE DI SERINO Avellino
 S. NICOLA BARONIA Avellino
 S. PAOLINA Avellino
 S. POTITO ULTRA Avellino
 S. SOSSIO BARONIA Avellino
 S. STEFANO DEL SOLE Avellino
 TAURANO Avellino
 TAURASI Avellino
 TEORA Avellino
 TORELLA DEI LOMBARDI Avellino
 TORRE LE NOCELLE Avellino
 TORRIONI Avellino
 PESCO SANNITA Benevento
 PIETRARUJA Benevento
 PIETRELICINA Benevento



Città Provincia
VALLESACCARDA Avellino
VENTICANO Avellino
VILLAMAINA Avellino
VILLANOVA DEL BATTISTA Avellino
VOLTURARA IRPINA Avellino
ZUNGOLI Avellino
AIROLA Benevento
AMOROSI Benevento
APICE Benevento
APOLLOSA Benevento
ARPAIA Benevento
ARPAISE Benevento
BASELICE Benevento
BENEVENTO Benevento
BONEA Benevento
BUCCIANO Benevento
BUONALBERGO Benevento
CALVI Benevento
CAMPOLATTARO Benevento
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO Benevento
CASALDUNI Benevento
CASTELFRANCO IN MISCANO Benevento
CASTELPAGANO Benevento
CASTELPOTO Benevento
CASTELVENERE Benevento
CASTELVETERE IN VAL FORTORE Benevento
CAUTANO Benevento
CEPPALONI Benevento
CERRETO SANNITA Benevento
CIRCELLO Benevento
COLLE SANNITA Benevento
CUSANO MUTRI Benevento
DUGENTA Benevento
DURAZZANO Benevento
FAICCHIO Benevento
FOGLIANISE Benevento
FOIANO DI VAL FORTORE Benevento
FORCHIA Benevento
FRAGNETO L'ABATE Benevento
FRAGNETO MONFORTE Benevento
FRASSO TELESINO Benevento
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI Benevento
GUARDIA SANFRAMONDI Benevento
LIMATOLA Benevento
MELIZZANO Benevento
MOIANO Benevento
MOLINARA Benevento
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE Benevento
MONTESARCHIO Benevento
MORCONE Benevento
PADULI Benevento
PAGO VEIANO Benevento
PANNARANO Benevento
PAOLISI Benevento
PAUPISI Benevento

Città Provincia
PONTE Benevento
PONTELANDOLFO Benevento
PUGLIANELLO Benevento
REINO Benevento
SASSINORO Benevento
SOLOPACA Benevento
S. AGATA DEI GOTI Benevento
S. ANGELO A CUPOLO Benevento
S. ARCANGELO TRIMONTE Benevento
S. BARTOLOMEO IN GALDO Benevento
S. CROCE DEL SANNIO Benevento
S. GIORGIO DEL SANNIO Benevento
S. GIORGIO LA MOLARA Benevento
S. LEUCIO DEL SANNIO Benevento
S. LORENZELLO Benevento
S. LORENZO MAGGIORE Benevento
S. LUPO Benevento
S. MARCO DEI CAVOTTI Benevento
S. MARTINO SANNITA Benevento
S. NAZZARO Benevento
S. NICOLA MANFREDI Benevento
S. SALVATORE TELESINO Benevento
TELESE Benevento
TOCCO CAUDIO Benevento
TORRECUSO Benevento
VITULANO Benevento



Controllo analitico delle acque reflue

Sostanze da analizzare riferite alla tipologia di attività

PARAMETRI <i>(tabella 3, allegato 5 parte III d. lgs. 152/2006)</i>				ACQUE REFLUE INDUSTRIALI														ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE																			
n.	Denominazione	unità di misura	valore limite in rete fognaria	Industria Conserviera	Cromature, Zincature, Nichelature e superfici metalliche	Grandi Magazzini con lavorazione carne, pesce e pasticceria	Industrie meccaniche, autolavaggi	Recupero e stoccaggio rifiuti	Industrie farmaceutiche, cosmetiche e profumi	Distributore Carburanti	Lavanderie industriali	Lavorazione materie plastiche	INDUSTRIA TESSILE	INDUSTRIE DEL VETRO	INDUSTRIE DI LAVORAZIONE PELLI	Industrie tipografiche, litografiche, serigrafiche e di fotoincisione	Macello	Lavorazione e confezionamento prodotti ortofrutticoli	Laboratorio analisi cliniche, studio dentisticoe centro di dialisi	Lavorazione del marmo, bottonifici, Cartiere	Frantoi	Pascherie	Macellerie	Materiale per l'edilizia	Ristoranti, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie (> 200 posti)	Mense (> 500 pasti/giorno)	parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza (> 1 mc/giorno)	alberghi, villaggi e residence (> 240 posti letto)	Taglio del vetro	Autocarrozzeria	Piccole aziende agroalimentari settore caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo (> 4000 mc/anno)	Produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi (> 5 mc/giorno)	Lavanderie e stirerie (> 100 kg/giorno)	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali (> 50posti letto)	Altre attività non ricomprese nelle precedenti		
1	Al drin	mg/l	0,01																																		
2	Aldeidi	mg/l	2																																		
3	Alluminio	mg/l	2					•	•						•																		•				
4	Arsenico	mg/l	0,5													•																					
5	Azoto ammoniacale (NH ₄)	mg/l	30	•		•	•										•																•				
6	Azoto nitrico (N)	mg/l	30																																		
7	Azoto nitroso (N)	mg/l	0,6																																		
8	Azoto Totale	mg/l		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9	Bario	mg/l	0													•																					
10	BOD ₅	mg/l	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	Boro	mg/l	4																																		
12	Cadmio	mg/l	0,02													•	•																				
13	Cianuri totali	mg/l	1																																		
14	Cloro attivo libero	mg/l	0,3																																		
15	Cloruri	mg/l	1.200	•		•										•																		•			
16	COD	mg/l	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17	Colore		non perc.			•	•					•				•	•	•																			
18	Cromo totale	mg/l	4		•			•								•	•	•	•														•				
19	Cromo VI	mg/l	0,2																																		
20	Dieldrin	mg/l	0,01																																		
21	Endrin	mg/l	0,002																																		
22	Escherichia Coli	UFC/100 ml	5.000																																		
23	Fenoli	mg/l	1													•																					
24	Ferro	mg/l	4		•			•	•							•	•	•	•																		
25	Fluoruri	mg/l	12													•	•																				
26	Fosforo totale	mg/l	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27	Grassi e oli naturali vegetali	mg/l	40	•		•										•																			•		
28	Idrocarburi totali	mg/l	10	•	•	•	•	•		•						•	•																				
29	Isodrin	mg/l	0,002																																		
30	Manganese	mg/l	4																																		
31	Materiali Grossolani		assenti	•	•	•	•									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Controllo analitico delle acque reflue

Sostanze da analizzare riferite alla tipologia di attività

PARAMETRI <i>(tabella 3, allegato 5 parte III d. lgs. 152/2006)</i>				ACQUE REFLUE INDUSTRIALI																	ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE																			
n.	Denominazione	unità di misura	valore limite in rete fognaria	Industria Conserviera	Cromature, Zincature, Nichelature e superfici metalliche	Grandi Magazzini con lavorazione carne, pesce e pasticceria	Industrie meccaniche, autolavaggi	Recupero e stoccaggio rifiuti	Industrie farmaceutiche, cosmetiche e profumi	Distributore Carburanti	Lavanderie industriali	Lavorazione materie plastiche	INDUSTRIA TESSILE	INDUSTRIE DEL VETRO	INDUSTRIE DI LAVORAZIONE PELLI	Industrie tipografiche, litografiche, serigrafiche e di fotoincisione	Macello	Lavorazione e confezionamento prodotti ortofruitticoli	Laboratorio analisi cliniche, studio dentisticoe centro di dialisi	Lavorazione del marmo, bottonifici, Cartiere	Frantoi	Pascherie	Macellerie	Materiale per l'edilizia	Ristoranti, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie (> 200 posti)	Mense (> 500 pasti/giorno)	parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza (> 1 mc/giorno)	alberghi, villaggi e residence (> 240 posti letto)	Taglio del vetro	Autocarrozzeria	Piccole aziende agroalimentari settore caseario, vitivinicolo e ortofruitticolo (> 4000 mc/anno)	Produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi (> 5 mc/giorno)	Lavanderie e stirerie (> 100 kg/giorno)	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali (> 50posti letto)	Altre attività non ricomprese nelle precedenti					
32	Mercurio	mg/l	0,005										•																											
33	Nichel	mg/l	4		•								•	•																										
34	Odore					•											•																							
35	Pesticidi fosforiti	mg/l	0,1																																					
36	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	mg/l	0,05																																					
37	pH		5,5 @ 9,5	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
38	Piombo	mg/l	0,3					•	•					•	•	•																								
39	Rame	mg/l	0,4		•			•					•	•	•	•																								
40	Selenio	mg/l	0,03										•																											
41	Solfati (SO ₄)	mg/l	1.000											•																										
42	Solfiti (SO ₃)	mg/l	2																																					
43	Solfuri (H ₂ S)	mg/l	2																																					
44	Solidi Sospesi T.	mg/l	200	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
45	Solventi clorurati	mg/l	2								•		•	•																										
46	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4																																					
47	Solventi organici azotati	mg/l	0,2																																					
48	Stagno	mg/l																																						
49	Temperatura	°C																																						
50	Tensioattivi totali	mg/l	4	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
51	Zinco	mg/l	1		•			•					•	•	•	•																								

**ANALISI DEI COSTI RELATIVI AD UNA ISTRUTTORIA TIPO
PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELL'UTENZA**

Tipologia attività e/o natura dei costi		u.m.	prezzo unitario	Categorie							
				1		2		3		4	
				<i>quantità</i>	<i>importo (€)</i>	<i>quantità</i>	<i>importo (€)</i>	<i>quantità</i>	<i>importo (€)</i>	<i>quantità</i>	<i>importo (€)</i>
a		€/h	20,00	3,0	60,00	4,0	80,00	5,0	100,00	6,0	120,00
b	personale	€/h	20,00					4,0	80,00	5,0	100,00
	autovettura	€/km	0,390					50,0	19,50	50,0	19,50
c		€/h	20,00	0,5	10,00	1,0	20,00	1,5	30,00	2,0	40,00
d		€/h	20,00	2,0	40,00	3,0	60,00	4,0	80,00	5,0	100,00
e		€	10,00	1,0	10,00	1,0	10,00	1,0	10,00	1,0	10,00
f		€	25,00	1,0	25,00	1,0	25,00	1,0	25,00	1,0	25,00
e		€/h	20,00	1,0	20,00	2,0	40,00	2,5	50,00	3,0	60,00
TOTALE					165,00		235,00		394,50		474,50